Il Sole 24 ORE

FOCUS
NORME E TRIBUTI

Mercoledì 9 Aprile 2014
www.ilsole24ore.com/focus

I focus del Sole 24 ORE
Il Sole 24 ORE, Milano, Sett. n. 12/2014.
In vendita abbinata obbligatoria con il Sole 24 ORE a € 2,00* (I focus del Sole 24 ORE € 0,50 + Il Sole 24 ORE € 1,50)

La guida al modello 730

LA GUIDA

Doppia uscita sul Sole per chiarire ogni dubbio

di **Giorgio Costa**

Si avvicinano le scadenze di fine aprile e fine maggio per la presentazione del 730 al sostituto d'imposta o al Caf e torna l'appuntamento delle guide che Il Sole 24 Ore mette in campo per aiutare professionisti, Caf, datori di lavoro e contribuenti ad adempiere in maniera corretta a tutte le previsioni dell'ordinamento. Un doppio appuntamento quello di quest'anno che Il Sole propone: oggi una guida alla compilazione dei quadri "reddituali" e mercoledì prossimo la disamina dettagliata di tutto il sistema delle detrazioni.

Per il 730, peraltro, non mancano le novità a partire dal fatto che nel 2014, in ragione della crisi che attanaglia il mondo produttivo, il modello può essere presentato anche da chi non ha più un sostituto d'imposta (perché ad esempio ha perso il lavoro) e dall'aggiornamento delle regole sui rimborsi. Inoltre il credito che risulta dal modello 730 può essere usato mediante la compensazione con l'F24 mentre viene elevata a 950 e 1.220 euro la detrazione per ciascun figlio a carico, a seconda che abbia più o meno di tre anni. Una selva di micro-disposizioni che richiede una bussola per essere attraversata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DAI MODELLI AI REDDITI

La bussola per i contribuenti

- Tutte le novità di quest'anno
- Il calendario degli adempimenti
- Gli obblighi dei professionisti

DIRETTORE RESPONSABILE
Roberto Napoletano

CAPOREDATTORI
Jean Marie Del Bo
e Mauro Meazza

INSERTO A CURA DI
Giorgio Costa, Silvia Marzialetti, Bianca Lucia Mazzei, Marco Peruzzi e Morena Pivetti

* In Umbria € 0,50 + il prezzo de Il Sole 24 Ore

ALL'INTERNO

IL QUADRO
Cosa cambia nel 2014 per contribuenti, professionisti e datori
Salvina e Tonino Morina ▸ pagina 2-3

LA PRESENTAZIONE
Modello utilizzabile anche da chi ha perso il lavoro
Salvina e Tonino Morina ▸ pagina 5

TEMPI E RESPONSABILITÀ
Il calendario delle scadenze e le regole sul visto
Luciano De Vico ▸ pagina 6 e 7

LE RETTIFICHE
Unico corregge gli errori del modello 730
Salvina e Tonino Morina ▸ pagina 9

FABBRICATI E TERRENI
I contribuenti alla prova della rivalutazione
Gian Paolo Tosoni ▸ pagina 10

LA COMPILAZIONE
Bonus produttività: spazio alla rettifica della tassazione
Luciano De Vico ▸ pagina 11

PRIMA CASA
Il credito 2014 abbatte l'Irpef anche per il 2013
De Stefani ▸ pagina 13

LA LIQUIDAZIONE
I rimborsi o le trattenute arrivano con lo stipendio o la pensione di luglio
Cerofolini e Ranocchi ▸ u pagina 15

I focus del Sole 24 Ore
Mercoledì 9 Aprile 2014 - N. 12

Le linee guida

COSA CAMBIA NEL 2014

Il 730 si apre a nuovi contribuenti

Dipendenti e collaboratori senza sostituto Rimborsi «lenti» oltre i 4mila euro

PAGINE A CURA DI
Salvina Morina
Tonino Morina

Il 730 è destinato soprattutto a lavoratori dipendenti e pensionati, che hanno un sostituto d'imposta che può effettuare le operazioni di conguaglio nei tempi previsti. In generale il modello offre il vantaggio di ottenere in tempi molto brevi i rimborsi. Ora, il modello 730 conquista più spazio, aprendosi alle persone con redditi di lavoro dipendente e assimilati anche se non hanno un sostituto d'imposta per le operazioni di conguaglio. Dal 2014 potrà essere usato anche dai lavoratori dipendenti e soggetti assimilati, quali lavoratori a progetto, colf e badanti, che al momento del conguaglio si trovano senza un sostituto d'imposta, come può capitare quando la persona resta senza lavoro.

Da quest'anno, però diventerà meno facile ottenere rimborsi superiori a 4mila euro. La restituzione di somme per importi superiori a 4mila euro, scaturenti da eccedenze d'imposta relative ad anni precedenti o da detrazioni per carichi di famiglia, sarà fatta dalle Entrate e non più dal sostituto d'imposta. Entro 6 mesi dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione online dei modelli 730, o dalla data della presentazione se la dichiarazione è inviata dopo la scadenza, l'Agenzia effettua controlli preventivi. Al termine delle operazioni di controllo, il rimborso sarà erogato dalle Entrate. Resta fermo che, se nel 730 non vengono effettuate richieste di riconoscimento di eccedenze d'imposta relative ad anni precedenti o di detrazioni per carichi di famiglia, il rimborso, anche se superiore a 4mila euro, sarà effettuato secondo le ordinarie procedure.

Perché conviene fare il 730

Nelle istruzioni per la compilazione sono specificati i vantaggi: il contribuente che dichiara redditi nel 730:

- non deve eseguire calcoli;
- non deve presentare il modello all'agenzia delle Entrate, perché ci pensa il datore di lavoro, l'ente pensionistico o l'intermediario al quale si è rivolto;
- ottiene il rimborso nella busta paga o nella rata di pensione;
- se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione o dalla pensione.

I contribuenti che, entro il 30 aprile 2014, presentano il 730 al proprio sostituto d'imposta, datore di lavoro o ente pensionistico, devono verificare attentamente i dati indicati nella dichiarazione. La presentazione del 730 al sostituto richiede una forma di autocontrollo, perchè la documentazione non va esibita. Il 730 può essere utilizzato in forma congiunta se almeno uno dei due coniugi può usarlo. Questo non significa, però, che si procede a forme di cumulo dei redditi, ma che la gestione della fase dichiarativa viene unificata. La tassazione, singola o congiunta, è sempre la stessa.

Nel 730 congiunto si indica come dichiarante il coniuge che ha come sostituto il soggetto a cui si presenta la dichiarazione, o quello scelto per fare i conguagli d'imposta se la dichiarazione si presenta a un Caf o a un professionista abilitato. Non è possibile presentare la dichiarazione congiunta per conto di persone incapaci, compresi i minori o nel caso di decesso di uno dei due coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Scadenza doppia confermata

Confermata la doppia scadenza per presentare il 730/2014:

- entro il 30 aprile per la presentazione al proprio sostituto d'imposta, a patto che quest'ultimo abbia comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale;
- entro il 31 maggio a un Centro di assistenza fiscale (Caf) o a un professionista abilitato, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali o consulenti del lavoro.

I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa eseguire il conguaglio, devono presentare il modello 730 ad un Centro di assistenza fiscale o a un professionista abilitato.

La pubblica amministrazione

I dipendenti delle amministrazioni dello Stato possono presentare il 730 all'ufficio che svolge le funzioni di sostituto d'imposta, che può anche non coincidere con quello di appartenenza, o a quello che, secondo le indicazioni del sostituto d'imposta, svolge l'attività di assistenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le novità di quest'anno

Dalla presentazione del 730 anche senza sostituto sino alla possibilità di devolvere l'8 per mille alla chiesa buddhista e induista. Sono tante le novità che il modello 730 riserva quest'anno ai contribuenti italiani che ne fanno uso. Da sottolineare anche come aumenti lo "sconto" che fa il Fisco a coloro che hanno figli a carico e come venga confermato il trattamento per le detrazioni dei lavori immobiliari o di miglioramento energetico degli edifici così come di adeguamento antisismico. Trova disciplina anche l'agevolazione per le donazioni anti debito pubblico così come le erogazioni alle Onlus o ai partiti politici. In tema di polizze assicurative viene fissato il tetto di 630 euro per la detrazione. Per quel che riguarda gli immobili da segnalare le nuove regole sull'Irpef per gli immobili non locati, la discesa della cedolare secca e la minore deduzione per i canoni di affitto

1 MODELLO ANCHE SENZA SOSTITUTO

Possono presentare il modello 730 anche in assenza di un sostituto d'imposta i contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o assimilati a quelli di lavoro dipendente, e nel 2014 non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio. Il 730 va presentato a un Caf o a un professionista abilitato, nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera "A" nella casella "730 senza sostituto" e nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" va barrata la casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto"

6 LE REGOLE SUI RISPARMI ENERGETICI

Ammessa per il 2013 la detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici. Detrazione elevata dal 55 al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 (sezione IV del quadro E). La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo. L'immobile su cui effettuare gli interventi deve essere già iscritto in catasto e aver pagato Ici o Imu, se dovuta. Esclusi gli interventi fatti durante la fase di costruzione. Possono fruire della detrazione il proprietario, il familiare convivente o l'inquilino, se ha sostenuto le spese e i bonifici sono intestati a lui

11 L'8 PER MILLE ALLARGA IL PERIMETRO

Ammesso destinare una quota pari all'8 per mille dell'Irpef all'Unione Buddhista Italiana o all'Unione Induista Italiana ed è possibile dedurre dal proprio reddito complessivo, fino all'importo di 1.032,91 euro, le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Unione Buddhista Italiana e dell'Unione Induista Italiana. La scelta di destinare l'8 per mille della propria Irpef serve per interventi sociali, culturali, umanitari e di sostegno al culto da parte delle unioni Buddhista e Induista che si trovano in Italia. Per esprimere la scelta, si deve compilare il modello 730-1

12 AMMESSA LA DEDUZIONE «TARDIVA»

Per le somme soggette a tassazione in anni precedenti e restituite nel 2013 all'ente che le ha erogate, l'ammontare non dedotto nell'anno di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo degli anni successivi; in alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto (rigo E26 cod. 5). Si può trattare di somme corrisposte per redditi di lavoro dipendente, autonomo-professionale, occasionale o altro. Con il codice 5 si indicano le somme soggette a tassazione che nel 2013 sono state restituite al soggetto che li aveva erogate

13 AFFIDO CON PIÙ GARANZIE

Nel prospetto dei familiari a carico è possibile non indicare il codice fiscale dei figli in affido preadottivo, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative. In tal caso è necessario compilare la nuova casella "Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente". In questa casella si indica il numero dei figli in affido per i quali è stata barrata la casella "F" o "D", senza avere indicato, per riservatezza, il codice fiscale. Questa indicazione serve per calcolare in modo corretto la detrazione spettante per i figli a carico

2 PIÙ FACILE UTILIZZARE IL CREDITO

Da quest'anno possibile usare il credito che risulta dal modello di dichiarazione 730/2014, mediante la compensazione nel modello F24, per pagare oltre che l'Imu dovuta per l'anno 2014, anche le altre imposte che possono essere versate con il modello F24.
A seguito della scelta per la compensazione, nel mese di luglio o di agosto, il contribuente non otterrà in busta paga il rimborso corrispondente alla parte di credito che ha chiesto di compensare per pagare le altre imposte.
In caso di crediti da usare in compensazione per importi superiori a 15.000 euro, si deve chiedere il visto di conformità

3 CRESCE LO SCONTO PER I FIGLI

È elevato l'importo delle detrazioni d'imposta previste per i figli a carico (calcolate da chi presta l'assistenza fiscale in relazione al reddito del contribuente): da 800 a 950 euro per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a tre anni e da 900 a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.
Inoltre, è elevato da 220 a 400 euro l'importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio con disabilità.
Per fruire delle detrazioni, è confermato anche per quest'anno il limite di reddito di 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, entro il quale un familiare può essere considerato fiscalmente a carico

4 RECUPERI EDILIZI AL 50%

Per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nel 2013 la detrazione d'imposta è riconosciuta nella misura del 50% (sezioni III-A e III-B del quadro E).
La spesa su cui applicare la percentuale non deve superare il limite di 96.000 euro. Il limite vale per ogni unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori.
La detrazione viene ripartita in 10 rate annuali di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale.
Se l'immobile viene ceduto prima che il contribuente abbia goduto tutta la detrazione, la parte non goduta può essere trasferita al nuovo proprietario

5 PREMIATO L'ACQUISTO DEI MOBILI

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione d'imposta del 50 per cento per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione, che spetta su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, viene ripartita in 10 rate di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale (sezione III-C del quadro E)

7 ANTISISMICA CON SCONTO DEL 65%

È riconosciuta una detrazione d'imposta nella misura del 65%, fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96mila euro per unità immobiliare, per le spese che sono state sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dopo il 4 agosto 2013, su edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (sezione III-A, codice 4 in colonna 2, e sezione III-B del quadro E)

8 AGEVOLATE LE DONAZIONI ANTI-DEBITO

È riconosciuta una detrazione d'imposta del 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (righi da E8 a E12, codice 35).
La detrazione è ammessa se le erogazioni in denaro derivano da donazioni o da disposizioni testamentarie destinate per il conseguimento del fondo, istituito presso la Banca d'Italia, il quale ha lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
L'importante è che le erogazioni siano effettuate tramite versamento bancario o postale

9 DA 4MILA EURO RIMBORSI MENO FACILI

Stretta sui rimborsi dei crediti superiori a 4mila euro. A partire dal 730/2014, la restituzione di somme per importi superiori a 4mila euro, scaturenti da eccedenze d'imposta relative ad anni precedenti o da detrazioni per carichi di famiglia, sarà fatta dall'agenzia delle Entrate e non più dal datore di lavoro o ente pensionistico. Entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione "online" dei modelli 730, o dalla data della presentazione se la dichiarazione è inviata dopo la scadenza, l'agenzia delle Entrate effettua i controlli. Al termine delle operazioni di controllo, il rimborso sarà erogato dalle Entrate

10 FORMAZIONE ARTISTICA AIUTATA

Avvantaggiata l'alta formazione artistica, musicale e coreutica nelle scuole italiane. Infatti, la detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, è estesa alle erogazioni a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università e alle erogazioni finalizzate all'innovazione universitaria (righi da E8 a E12, codice 31)

14 L'IRPEF PESA SU IMMOBILI NON LOCATI

Il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 3. In pratica, si tratta di immobili, ad uso abitativo, in aggiunta a quello adibito ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari, che sono tenuti a disposizione oppure dati in uso gratuito a persone diverse dai propri familiari, per i quali è dovuta l'Imu

15 CEDOLARE SUGLI AFFITTI IN DISCESA

Cambia il regime della cedolare secca in cas di locazione, Infatti, nel caso di opzione per la cedolare secca, è ridotta dal 19 al 15% la misura dell'aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe con apposite delibere (codice 8 o 12 nella colonna "Utilizzo" della sezione I del quadro B)

16 LE DEDUZIONI PER I CANONI DI AFFITTO

Per i fabbricati concessi in locazione, è ridotta dal 15 al 5% la deduzione forfetaria del canone di locazione, prevista in assenza dell'opzione per il regime della cedolare secca. Se nella colonna 5 "Codice canone", è indicato il codice 1, nella colonna 6 si riporta il 95% del canone di affitto, in quanto la deduzione è prevista solo nella misura del 5% del canone. Se nella colonna 5 è indicato il codice 2, nella colonna 6 si riporta il 75% del canone di affitto, come reddito soggetto a tassazione ordinaria, in quanto la deduzione è prevista nella misura del 25% se il fabbricato è situato a Venezia centro, Giudecca, Murano e Burano

17 POLIZZE VITA, DETRAZIONE SU 630 EURO

Per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni (righi da E8 a E12, codice 12), l'importo complessivo massimo sul quale calcolare la detrazione del 19% è pari a 630 euro. La detrazione del 19% si applica sui premi per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, anche se versati all'estero o a compagnie estere e il contratto ha durata non inferiore a 5 anni. Lo sconto del 19% spetta anche sui premi per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2011, che riguardano il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5%, o di non autosufficienza (se l'impresa assicuratrice non può recedere dal contratto)

Il caso. Attenti agli sconti

Detrazioni con valori aggiornati

Le detrazioni d'imposta che rilevano sui redditi del 2013 hanno subito diverse variazioni. In particolare, è stato elevato l'importo delle detrazioni per i figli a carico, è aumentata la detrazione d'imposta nella misura del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuto lo sconto del 50% per l'acquisto di mobili per arredare esclusivamente fabbricati in fase di ristrutturazione, è aumentata la detrazione dal 55 al 65% per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013, è introdotta una detrazione del 65% per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2013, per l'adozione di misure antisismiche realizzate su edifici situati in zone ad alta pericolosità, è aumentata dal 19 al 24% la detrazione per le erogazioni a favore delle Onlus e dei partiti politici.

Dal 2013, per i figli a carico, si ha diritto a una detrazione di 950 euro per ciascun figlio, che diventa 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le detrazioni sono aumentate di 400 euro per ogni figlio portatore di handicap. È inoltre stabilito che per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95mila euro, diminuito del reddito complessivo, e 95mila euro. In presenza di più figli, l'importo di 95mila euro è aumentato per tutti di 15mila euro per ogni figlio successivo al primo. Con l'applicazione del rapporto previsto, il beneficio della detrazione fiscale per i figli a carico diventa inversamente proporzionale al reddito complessivo, fino ad "azzerarsi" in presenza di redditi elevati. La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati o, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di 1.200 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I focus del Sole 24 Ore
Mercoledì 9 Aprile 2014 - N. 12

La presentazione\1
FRA OBBLIGHI ED ESCLUSIONI

Restano fuori dal modello le partite Iva e le imprese

Esonero speciale per gli sportivi dilettanti che non superano i 28.158,28 euro

Salvina Morina
Tonino Morina

Il contribuente deve controllare se è obbligato o meno a presentare il modello 730 o Unico. Deve presentare il 730 il contribuente che ha conseguito redditi nel 2013 e non rientra nei casi di esonero. La dichiarazione va presentata se le addizionali Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quelle dovute. La dichiarazione si presenta anche se sono stati percepiti solo redditi da locazione di fabbricati per i quali si è scelta la cedolare secca.

È esonerato, invece, chi possiede redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto o corrisposti da più sostituti d'imposta, a condizione che sia stato effettuato il conguaglio dall'ultimo sostituto. Sono inoltre esonerati dalla dichiarazione i titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati con altri redditi, di ammontare non superiore a 8mila euro, ed i titolari di reddito di pensione con altri redditi, di ammontare non superiore a 7.500 euro, senza però considerare in questi importi il reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze. Per i pensionati di età pari o superiore a 75 anni, il limite di reddito per essere esonerato dalla dichiarazione dei redditi è fissato in 7.750 euro.

Per fruire dell'esonero, deve trattarsi: di redditi di lavoro o di pensione che riguardano l'intero anno; le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti; non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Nel caso in cui il sostituto d'imposta abbia operato delle ritenute, il contribuente può recuperarle, presentando la dichiarazione e chiedere a rimborso le imposte trattenute e non dovute. Resta fermo che il modello 730, anche nei casi di esonero, può essere presentato per ottenere i rimborsi a seguito di oneri deducibili o di spese che danno diritto a detrazioni d'imposta, o per chiedere rimborsi di crediti o eccedenze di versamento da dichiarazioni di anni precedenti o da acconti versati per il 2013.

Uno speciale esonero riguarda gli sportivi dilettanti, che percepiscono compensi per l'attività fino a 28.158,28 euro. Inoltre, chi percepisce compensi per attività sportiva dilettantistica beneficia di agevolazioni che permettono di essere considerati fiscalmente a carico, anche per importi superiori al limite di legge di 2.840,51 euro. In pratica, lo sportivo dilettante, che percepisce compensi fino a 28.158,28 euro, può essere fiscalmente a carico se il suo reddito complessivo non supera il limite di 30.998,79 euro (28.158,28 più il limite di 2.840,51 euro). È stabilito che i compensi per sport dilettantistici, fino a 7.500 euro, erogati da una società regolarmente riconosciuta non costituiscono reddito. Sugli ulteriori 20.658,28 euro, è operata una ritenuta di imposta (con aliquota del 23%); sulle somme eccedenti, è operata una ritenuta a titolo d'acconto (con aliquota del 23%). Si dispone anche che la parte dell'imponibile soggetta a ritenuta a titolo d'imposta, cioè sui 20.658,28 euro eccedenti i 7.500 euro, concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito.

Infine, il modello 730/2014 non può essere utilizzato, tra gli altri, dai contribuenti che nell'anno 2013 hanno posseduto redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva o redditi d'impresa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando non si compila il modello 730

CASI DI ESONERO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna

TIPO DI REDDITO

Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)

Redditi esenti
Esempi: *rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali*

Redditi soggetti ad imposta sostitutiva
Esempi: *interessi sui BoT o sugli altri titoli del debito pubblico*

Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
Esempi: *interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili*

TIPO DI REDDITO

Lavoro dipendente o pensione

Lavoro dipendente o pensione + abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)

Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto
Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche

CONDIZIONI

1. Redditi corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio
2. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale

Nota: (*) L'esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell'abitazione principale

CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna

TIPO DI REDDITO

Terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze)
Limite di reddito 500

Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (*)
È escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli
Limite di reddito 7.500

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro
Esempi: compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale
Limite di reddito 4.800

Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche
Limite di reddito 28.158,28

TIPO DI REDDITO

Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito (*)
Limite di reddito 8.000

Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.)
Limite di reddito 7.500 (pensione) 185,92 (terreni)

CONDIZIONI

Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni
Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni
Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione

TIPO DI REDDITO

Pensione + altre tipologie di reddito (*)
Limite di reddito 7.750

CONDIZIONI

Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni
Contribuente di età pari o superiore a 75 anni
Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione

Nota: (*) Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze

La presentazione\2

I CONTRIBUENTI SENZA SOSTITUTO

Il disoccupato può usare il 730 anche se «chiude» a debito

Crediti rimborsati direttamente sul conto corrente o con vaglia della Banca d'Italia

Salvina Morina
Tonino Morina

La novità più rilevante del modello 730/2014 riguarda i contribuenti che non hanno più un sostituto d'imposta che possa fare i conguagli, perché hanno perso il lavoro.

Il primo parziale impiego del 730, anche in assenza del sostituto d'imposta, si è già avuto dal 2 al 30 settembre 2013, presentando, per il tramite di un Caf o di un professionista abilitato, il 730/2013 a credito, per i redditi del 2012. Con il 730/2014, è possibile presentare il modello, oltre che con importi a rimborso, anche con importi a debito.

Se il modello chiude a debito, le scadenze per i versamenti a saldo per il 2013 ed in acconto per il 2014 sono le stesse di Unico persone fisiche, e cioè il 16 giugno, o dal 17 giugno al 16 luglio 2014 con lo 0,40% in più.

Chi può usare il 730 allargato

Il 730 allargato, che potrà essere usato senza il sostituto d'imposta, riguarda, oltre ai titolari di redditi di lavoro dipendente, anche i titolari di alcuni dei redditi assimilati.

Si tratta, in particolare, dei soci lavoratori che hanno percepito compensi di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca; borse di studio o assegni, premi o sussidi per fini di studio e di addestramento professionale, erogati al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente; compensi per le cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica; compensi per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili (escluso il diritto d'autore); compensi per la partecipazione a collegi e a commissioni; somme percepite per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali; remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica e assegni corrisposti da altre confessioni religiose; indennità per cariche elettive, con esclusione di quelle percepite dai membri del Parlamento Ue; assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro, come gli assegni al coniuge separato, quelli corrisposti in forza di testamento o quelli alimentari ai familiari; compensi per lavori socialmente utili.

Il conguaglio

In caso di presentazione del 730 da chi non ha un sostituto che possa eseguire il conguaglio:

- se dal 730 ha un debito, il soggetto che presta l'assistenza presenta telematicamente la delega di versamento o, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna l'F24 compilato al contribuente che dovrà eseguire il pagamento entro i termini per Unico persone fisiche;
- se, invece, dal 730 emerge un credito, il rimborso sarà eseguito dall'amministrazione finanziaria. Nel caso di contribuente che ha fornito all'agenzia le coordinate del suo conto corrente bancario o postale, il rimborso sarà accreditato sul conto. La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite l'applicazione disponibile sul sito dell'agenzia. I contribuenti registrati ai servizi telematici possono farlo attraverso Fisconline, oppure attraverso qualsiasi ufficio delle Entrate. Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, per importi fino a 999,99 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceverà un invito a presentarsi presso qualsiasi ufficio postale e riscuoterà il rimborso in contanti, mentre, per importi pari o superiori a 1.000 euro, il rimborso sarà eseguito con un vaglia della Banca d'Italia.

I servizi online

Fisconline può essere usato:

- da tutti i contribuenti persone fisiche, compresi i residenti all'estero, che non hanno i requisiti per essere abilitati ad Entratel;
- da società ed enti che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta, modello 770 semplificato, per un massimo di 20 soggetti.

Il contribuente, se registrato ai servizi telematici delle Entrate, Fisconline o Entratel, e in possesso del cosiddetto codice Pin, potrà:

- pagare online imposte, tasse e contributi;
- inviare la dichiarazione annuale dei redditi e altri documenti;
- registrare un contratto d'affitto;
- accedere al "cassetto fiscale";
- comunicare le coordinate del proprio conto bancario o postale per l'accredito dei rimborsi;
- ricevere assistenza sulle comunicazioni di irregolarità e cartelle di pagamento, cosiddetto Civis.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

24 ORE SOFTWARE

Semplifica il tuo 730!

730 home edition 24

A soli € 5,90 + iva
a tua disposizione la soluzione software di **24 ORE Software**

Acquistala su **www.24orecloud.com** a partire dal 14 aprile

Direttamente a casa tua in modo semplice e veloce:

- Compilazione e stampa del **Modello 730 2014 On Line** senza installazione
- Gestione del modello ministeriale a video
- Calcoli e automatismi on line
- Help On Line
- Utilizzo attraverso il browser*

In collaborazione con

CONSULTA NAZIONALE DEI CAF

ASSOCAAF · CAF CISL · caf UIL · CAFCOLDIRETTI · CAF UIL · CAFUCI · CAF LF CAF - LAVORO E FISCO · CAFINDUSTRIA Emilia-Romagna S.p.A. · CAF CISAL · CAF CDL · CAF/FENAPI · CGIL CAAF · FENALCA

La versione 730 home edition 24 permette la compilazione di solo 4 dichiarazioni. La stampa del modello è in prova per la presentazione del precompilato all'intermediario abilitato alla trasmissione.
* Solo MS Internet Explorer

GRUPPO 24 ORE

OFFICINE BONFIGLIOLI

I focus del Sole 24 Ore
Mercoledì 9 Aprile 2014 - N. 12

La presentazione\3
I TEMPI

Scadenze divise per sostituti, Caf e professionisti

Per le ritenute serve il Cud Autocertificabile la destinazione a prima casa

PAGINA A CURA DI
Luciano De Vico

Oltre ai sostituti d'imposta (datori di lavoro o enti pensionistici) che hanno comunicato entro il 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale diretta, sono deputati alla ricezione dei 730 i Caf dipendenti e i professionisti abilitati, come ad esempio consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali. Per i dipendenti senza sostituto la scelta deve ricadere necessariamente su Caf e professionisti, mentre chi ha un datore di lavoro che presta assistenza fiscale ed è in grado di liquidare il modello può indifferentemente rivolgersi a quest'ultimo o agli altri intermediari innanzi ricordati. Da questa scelta dipendono termini e modalità di consegna del 730.

Le scadenze

Quest'anno il modello si presenta al proprio sostituto entro il 30 aprile e ai Caf entro il 3 giugno, considerato che il 31 maggio è sabato e i giorni seguenti sono festivi. I contribuenti che decidono di avvalersi del proprio sostituto devono consegnare il 730 già compilato insieme con la scheda contenente la scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille (730-1) in busta chiusa, senza esibire o allegare nulla. Coloro che, invece, si rivolgono a Caf e professionisti possono anche farsi assistere per la compilazione del modello e, in ogni caso, sono tenuti a esibire la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti nel 730.

La documentazione

Per il controllo delle ritenute d'acconto subite, occorrono il Cud e le altre certificazioni, come ad esempio quella relativa ai compensi di lavoro autonomo occasionale, ai diritti d'autore, ai redditi di capitale. Le spese per oneri deducibili e detraibili devono essere documentate da scontrini ("parlanti" per i farmaci), ricevute, fatture e quietanze relativi a contributi previdenziali obbligatori, spese mediche, premi di assicurazione sulla vita, spese di istruzione, interessi passivi su mutui, ecc. A tal proposito si ricorda che occorrono:

- la copia della polizza attestante i requisiti richiesti per i premi di assicurazione sulla vita;
- il contratto di mutuo e l'atto di acquisto per la detrazione degli interessi passivi relativi all'acquisto dell'abitazione principale;
- tutta la documentazione necessaria per la detrazione sulle spese per il recupero del patrimonio edilizio e per la riqualificazione energetica degli edifici (fatture, bonifici, asseverazioni, attestazione amministratore del condominio).

In alcune ipotesi è ammessa l'autocertificazione, come, ad esempio, per la destinazione dell'immobile ad abitazione principale ai fini della detrazione degli interessi su mutui e per la sussistenza delle condizioni previste dalla legge 104/1992 per il riconoscimento di portatore di handicap per sé o per i familiari a carico. Occorre produrre anche il modello unico dello scorso anno se dallo stesso sono emersi crediti non chiesti a rimborso e non utilizzati in compensazione, così come è necessario esibire le quietanze dei modelli F24 per i versamenti effettuati, ad esempio in acconto, che si intendono utilizzare nel 730 di quest'anno.

Poiché il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza dei redditi dichiarati, per i redditi di terreni e fabbricati e l'eventuale opzione per la cedolare secca non occorre presentare visure catastali e contratti di affitto o raccomandate all'inquilino e modelli di registrazione. Nessun documento va esibito in relazione a oneri deducibili o detraibili già riconosciuti dal proprio sostituto d'imposta e da quest'ultimo certificati nel modello Cud. Se, infine, la documentazione è già stata prodotta in anni precedenti, e quindi l'intermediario ne è già in possesso, si può autocertificare il permanere della sussistenza dei requisiti richiesti.

I corrispettivi

Considerato che per l'assistenza fiscale i compensi di sostituti, Caf e intermediari sono a carico dello Stato, i contribuenti che si avvalgono del 730 non sono tenuti a corrispondere alcun corrispettivo, a meno che non sia richiesta al Caf o al professionista abilitato una prestazione di altre attività come, ad esempio, la consulenza nel compilare la dichiarazione oppure la richiesta di essere informato direttamente su eventuali comunicazioni dell'agenzia delle Entrate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il calendario

Scadenze	Il contribuente	Il sostituto d'imposta
ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL SOSTITUTO DI IMPOSTA		
Entro il 28 febbraio 2014	Riceve dal sostituto d'imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite	Consegna al contribuente la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite
Entro il 30 aprile 2014	Presenta al proprio sostituto d'imposta la dichiarazione modello 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto e cinque per mille dell'Irpef	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente
Entro il 31 maggio 2014	Riceve dal sostituto d'imposta copia della dichiarazione modello 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3	Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti, effettua il calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia della dichiarazione modello 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3
A partire dal mese di luglio 2014 (Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2014)	Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi	Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi
Entro il 30 settembre 2014	Comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel modello 730-3	Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre
A novembre 2014	Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre	
Entro il 30 giugno 2014		Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte
ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL CAF O AL PROFESSIONISTA ABILITATO		
Entro il 28 febbraio 2014	Riceve dal sostituto d'imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite	
Entro il 31 maggio 2014	Presenta al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione modello 730 e la busta contenente il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto e cinque per mille dell'Irpef	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente
Entro il 15 giugno 2014	Riceve dal Caf o al professionista abilitato copia della dichiarazione modello 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3	Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione modello 730-3
A partire dal mese di luglio 2014 (Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2014)	Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (o degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni nei mesi successivi	
Entro il 30 settembre 2014	Comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel modello 730-3	
Entro il 30 giugno 2014		Trasmette telematicamente all'agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte
Entro il 25 ottobre 2014	Può presentare al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa	
A novembre 2014	Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre	
Entro il 10 novembre 2014	Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione modello 730 integrativo e il prospetto di liquidazione modello 730-3 integrativo	Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione modello 730 integrativo e il prospetto di liquidazione modello 730-3 integrativo; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative

La presentazione\4

L'ASSISTENZA

Niente «visto» se è il datore a fare l'invio

Il sostituto non risponde di eventuali errori commessi dal contribuente

PAGINA A CURA DI
Luciano De Vico

Il rilascio del visto di conformità, obbligatorio solo per i Caf e i professionisti abilitati e non anche per i sostituti che prestano assistenza fiscale diretta, è conseguente al confronto tra i dati esposti nel modello e la documentazione prodotta dal contribuente.
È conseguente alla verifica della corrispondenza dell'ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello presente nelle certificazione esibite (ad esempio Cud, certificati di lavoro autonomo occasionale), i versamenti o le trattenute degli acconti (presenti sempre nei Cud o in eventuali modelli F24 pagati).

Le condizioni del rilascio

Il rilascio del visto presuppone inoltre la corrispondenza delle deduzioni e delle detrazioni con la documentazione esibita e intestata al contribuente o ai familiari a carico, nonché il rispetto dei limiti di legge previsti per dedurre o detrarre oneri e spese, la spettanza dei crediti d'imposta che non devono eccedere le misure previste dalla legge e il credito riveniente dall'ultima dichiarazione presentata.

Gli intermediari sono obbligati anche a controllare la documentazione relativa alle spese. Per i farmaci, ad esempio, occorre lo scontrino cosiddetto "parlante", in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati e il codice fiscale del destinatario.

Premi assicurativi

Per i premi assicurativi si deve esibire la polizza di assicurazione sulla vita e per gli interessi passivi, oltre al contratto di mutuo, gli intermediari devono controllare l'atto di compravendita dell'abitazione principale, al fine di verificare che l'importo del mutuo non ecceda quello per l'acquisto dell'immobile. Quando le spese sono suddivise in più anni, il controllo da parte di Caf e professionisti abilitati deve essere effettuato, di norma, ad ogni utilizzo dell'onere ai fini del riconoscimento dell'agevolazione fiscale, sebbene la stessa agenzia delle entrate ha previsto che l'intermediario può non richiedere al contribuente l'esibizione di documenti di cui ha conservato copia in relazione a dichiarazioni presentate in anni precedenti.

Diverse responsabilità

La differenza tra la consegna del 730 al proprio sostituto d'imposta ovvero a un Caf o a un intermediario abilitato, anche sotto il profilo della responsabilità di questi ultimi soggetti, sta proprio nel visto di conformità.

Nel primo caso, infatti, il sostituto non risponde di eventuali errori commessi nell'indicare, ad esempio, redditi in misura inferiore o oneri detraibili o deducibili in misura superiore rispetto a quella effettiva.

Se ci si rivolge a un Caf o a un professionista, invece, si ha la "garanzia" che la dichiarazione è formalmente corretta, almeno per quanto riguarda gli elementi per i quali è stato apposto il visto. L'apposizione del visto di conformità insieme con l'elenco dei documenti esibiti risulta dal modello 730-2 che viene rilasciato a seguito della consegna della dichiarazione.

Responsabilità del Caf

Nello stesso modello è prevista infine la possibilità che Caf e professionisti si impegnino ad informare direttamente il contribuente di eventuali comunicazioni che l'agenzia delle entrate dovesse inviare circa il controllo formale del 730.

Chi si avvale di intermediari infatti può optare per l'invio telematico degli esiti del controllo automatizzato della dichiarazione direttamente agli stessi intermediari, barrando l'apposita casella nello spazio riservato alla firma.

L'intermediario, se ha accettato l'incarico, si obbliga entro trenta giorni a informare il contribuente circa l'esito del controllo, e i trenta giorni per il versamento delle somme indicate nell'avviso, unitamente agli interessi e alle sanzioni nella misura ridotta di un terzo, decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica all'intermediario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le aliquote

Il peso dell'Irpef a seconda degli scaglioni di reddito

Reddito (per scaglioni) Oltre euro	Fino a euro	Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
	15.000,00	23	23% sull'intero importo
15.000,00	28.000,00	27	3.450,00 + 27% parte eccedente 15.000,00
28.000,00	55.000,00	38	6.960,00 + 38% parte eccedente 28.000,00
55.000,00	75.000,00	41	17.220,00 + 41% parte eccedente 55.000,00
75.000,00		43	25.420,00 + 43% parte eccedente 75.000,00

LA RICEVUTA DEL DATORE ...

AGENZIA DELLE ENTRATE
MOD. 730-2 PER IL SOSTITUTO D'IMPOSTA
REDDITI 2013

RICEVUTA DELL'AVVENUTA CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE MOD. 730 E DELLA BUSTA CONTENENTE IL MOD. 730-1

SI DICHIARA CHE

COGNOME | NOME | CODICE FISCALE

COGNOME | NOME | CODICE FISCALE

HA/HANNO CONSEGNATO IN DATA ..... LA DICHIARAZIONE MOD. 730/2014 PER I REDDITI 2013 E LA RELATIVA BUSTA CONTENENTE IL MOD. 730-1 PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF.

IL SOSTITUTO D'IMPOSTA SI IMPEGNA A TRASMETTERE LA DICHIARAZIONE

FIRMA

... E QUELLA DI CAF E PROFESSIONISTI

AGENZIA DELLE ENTRATE
MOD. 730-2 PER IL C.A.F. O
PER IL PROFESSIONISTA ABILITATO
REDDITI 2013

RICEVUTA DELL'AVVENUTA CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE MOD. 730 E DELLA BUSTA CONTENENTE IL MOD 730-1

Modello 730 integrativo ☐ pagina n. | di pagine

SI DICHIARA CHE

COGNOME | NOME | CODICE FISCALE

COGNOME | NOME | CODICE FISCALE

HA/HANNO CONSEGNATO IN DATA ..... LA DICHIARAZIONE MOD. 730/2014 PER I REDDITI 2013, IL MOD. 730-1 PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF. HA/HANNO INOLTRE ESIBITO I SOTTOELENCATI DOCUMENTI RELATIVI AI DATI ESPOSTI NELLA DICHIARAZIONE. IL C.A.F. O IL PROFESSIONISTA ABILITATO, SULLA BASE DEGLI ELEMENTI FORNITI E DEI DOCUMENTI ESIBITI, SI IMPEGNA AD ELABORARE LA DICHIARAZIONE E A TRASMETTERLA IN VIA TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, PREVIA VERIFICA, TRAMITE IL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE, DELLA CORRETTEZZA E LEGITTIMITA DEI DATI E DEI CALCOLI ESPOSTI.
IL CAF O IL PROFESSIONISTA ABILITATO INOLTRE, A SEGUITO DELLA RICHIESTA RISCONTRATA NEL MODELLO 730,
SI IMPEGNA ☐ NON SI IMPEGNA ☐
AD INFORMARE DIRETTAMENTE IL CONTRIBUENTE DI EVENTUALI COMUNICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE.

TIPOLOGIA | ELENCO DEI DOCUMENTI ESIBITI | IMPORTO

FIRMA DELL'INCARICATO DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO

FIRMA DEL CONTRIBUENTE

La documentazione
I contribuenti che si rivolgono a Caf e professionisti sono tenuti a esibire la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti nel 730
Deduzioni e detrazioni
Le spese per oneri deducibili e detraibili devono essere documentate da scontrini ("parlante" per i farmaci), ricevute, fatture e quietanze relativi a contributi previdenziali obbligatori, spese mediche, premi di assicurazione sulla vita, spese di istruzione, interessi passivi su mutui, eccetera. A tal proposito si ricorda che occorrono:la copia della polizza attestante i requisiti richiesti per i premi di assicurazione sulla vita; il contratto di mutuo e l'atto di acquisto per la detrazione degli interessi passivi relativi all'acquisto dell'abitazione principale; tutta la documentazione necessaria per la detrazione sulle spese per il recupero del patrimonio edilizio e per la riqualificazione energetica degli edifici (fatture, bonifici, asseverazioni, attestazione amministratore del condominio)
Il tipo di controllo
Poiché il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza dei redditi dichiarati, non occorre esibire visure catastali e contratti di affitto o raccomandate all'inquilino e modelli di registrazione, per i redditi di terreni e fabbricati e l'eventuale opzione per la cedolare secca. Se infine la documentazione è già stata prodotta in anni precedenti, e quindi l'intermediario ne è già in possesso, si può autocertificare il permanere dei requisiti richiesti

I focus del Sole 24 Ore
Mercoledì 9 Aprile 2014 - N. 12

I controlli

IL PERCORSO

Attenzione al limite per i familiari a carico

Opportuno tenere conto anche dei dati che derivano dal modello 2013

Salvina Morina
Tonino Morina

Chi presenta il 730 al proprio sostituto d'imposta, datore di lavoro o ente pensionistico, deve verificare attentamente i dati che indica nella dichiarazione. Infatti, è necessaria una forma di auto-controllo, per la ragione che la documentazione non va esibita e, pertanto, deve essere lo stesso contribuente a verificare se i dati riportati nel modello sono fiscalmente corretti.

Controllo del 730/2014

Nel momento in cui si prepara l<up>a documentazione per la dichiarazione relativa al 2013, è importante rivedere i dati indicati nell'anno precedente nel modello 730/2013 o Unico 2013. Nel passare da un modello all'altro, occorre fare attenzione ai crediti scaturenti dai modelli dell'anno precedente, dei versamenti d'acconto eseguiti nel corso del 2013, e delle diverse modalità di compilazione esistenti tra i due modelli.

Verifica dei documenti

La prima regola è quella di mettere in ordine la documentazione relativa al 2013. Ad esempio, i modelli Cud e le altre attestazioni con redditi e ritenute, i versamenti d'acconto fatti per il 2013, le spese mediche, le spese per la ristrutturazione edilizia o per l'acquisto di mobili per arredare esclusivamente fabbricati in fase di ristrutturazione, le spese per il risparmio energetico, i premi di assicurazione e gli altri oneri e spese sostenute nel 2013. È altresì importante controllare i documenti che attestano gli altri redditi, quali, ad esempio, le ricevute per i lavori autonomi occasionali, le visure catastali dei terreni e dei fabbricati, gli atti di compravendita per acquisti o vendite di terreni o fabbricati effettuati nel corso dell'anno 2013.

Detrazioni familiari a carico

Una verifica riguarda il limite di reddito entro il quale i familiari possono essere fiscalmente a carico. Tale limite è di 2.840,51 euro, superato il quale, i familiari non sono più fiscalmente a carico. Capita anche di effettuare in maniera sbagliata la ripartizione delle detrazioni o delle spese per i figli a carico, senza considerare la quota fruita dall'altro coniuge, soprattutto quando si tratta di coniugi separati.

Le verifiche

- Chi presenta il 730 per il 2014 deve verificare attentamente i dati che indica nella dichiarazione dei redditi: è necessaria una forma di auto-controllo per garantirsi la correttezza delle informazioni
- Nel momento in cui si prepara la documentazione per la dichiarazione relativa al 2013 è importante vedere i dati indicati nell'anno precedente nel modello 730/2013 o Unico
- La prima regola è mettere in ordine la documentazione relativa al 2013. Ad esempio i modelli Cud e le altre attestazioni con redditi e ritenute, i versamenti d'acconto, le spese mediche, le spese per la ristrutturazione edilizia o per l'acquisto di mobili, per il risparmio energetico, i premi di assicurazione e gli altri oneri e spese nel 2013
- È importante anche controllare i documenti che attestano gli altri redditi, quali ad esempio le ricevute per i lavori autonomi occasionali, le visure catastali dei terreni e dei fabbricati, gli atti di compravendita per acquisti o vendite di terreni o fabbricati effettuati nel 2013
- Va verificato anche il limite di reddito entro il quale i familiari possono essere fiscalmente a carico

Il familiare che supera il limite di 2.840,51 euro non è più a carico.

Il calcolo delle detrazioni d'imposta per i familiari a carico, è molto importante per la ragione che si deve poi restituire al Fisco più di quanto si è detratto per sbaglio, con sanzioni ed interessi. Il superamento del limite di reddito annuo, fissato in 2.840,51 euro, comporta infatti l'annullamento delle detrazioni indicate in dichiarazione dei redditi. È curioso comunque, che questo limite sia rimasto lo stesso dal 1994, cioè da ormai 20 anni. Da allora è stata adeguata solo la valuta. E non è - purtroppo - l'unica dimenticanza del nostro sistema tributario, che sembra davvero refrattario ai cambiamenti per alcune voci a favore del contribuente. Nonostante i ripetuti interventi degli ultimi anni, certi importi molto sensibili (per le persone fisiche, ma evidentemente anche per l'Erario) sono passati indenni.

Recupero 50, 55 o 65%

Per il riconoscimento della detrazione d'imposta del 50% sulle «spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio», o del 55% o 65% sulle spese sostenute per il risparmio energetico, l'auto-controllo sulla relativa documentazione va fatto in relazione a tutte le annualità corrispondenti al numero di rate in cui il beneficio è ripartito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La documentazione. Per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico si arriva a 15 anni

Conservare tutto per cinque anni

Il contribuente che presenta il modello 730/2014, di norma, deve conservare la documentazione fino al 31 dicembre 2018, da esibire su richiesta dell'ufficio.

Le spese di ristrutturazione della casa che hanno dato diritto alla detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi, si devono conservare fino alla fine del quinto anno successivo a quello per il quale è stata detratta l'ultima quota della detrazione Irpef del 36, 41 o del 50 per cento.

Le stesse regole valgono per le spese relative al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione del 55 o del 65 per cento. Ad esempio, il contribuente che, avendo sostenuto spese nel 2004, indica l'ultima quota della detrazione del 36%, nel modello 730/2014, per i redditi del 2013, deve conservare la relativa documentazione fino al 31 dicembre 2018. In pratica, per 15 anni deve conservare la documentazione delle spese sostenute nel 2004.

Gli altri documenti del 2013 da conservare fino al 31 dicembre 2018 sono i seguenti:

- certificazioni delle ritenute e redditi 2013, quali, ad esempio, i modelli Cud 2013 o Cud 2014;
- scontrini "parlanti" per i farmaci acquistati, ricevute, fatture per spese mediche;
- altre spese che danno diritto ad oneri deducibili od oneri detraibili;
- attestati di versamento d'imposta, modello F24;
- copia della polizza attestante i requisiti chiesti per i premi di assicurazione sulla vita;
- contratto di mutuo e contratto di compravendita per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale, per la detrazione degli interessi passivi;
- contratto di mutuo per la costruzione e la ristrutturazione dell'immobile adibito ad abitazione principale, per la detrazione degli interessi passivi.

PIÙ E MENO

- Di norma il contribuente deve conservare la documentazione per cinque anni, quindi fino al 31 dicembre 2018, da esibire su richiesta dell'ufficio
- Per le spese che riguardano la ristrutturazione della casa e il risparmio energetico, detraibili in quote annuali per 10 anni, occorre conservare la documentazione delle spese sostenute per 15 anni, i 5 anni usuali più i 10 di detrazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN VETRINA

LA SETTIMANA FISCALE POTENZIA I CONTENUTI

«La Settimana Fiscale» è la rivista del Sistema Frizzera24 leader del sistema informativo fiscale e rappresenta uno strumento indispensabile per professionisti, società ed aziende. Con il 2014 potenzia il suo aiuto concreto: istruzioni pratiche su ogni nuova disposizione, tutte le soluzioni operative caso per caso, riferimenti legislativi vecchi e nuovi a confronto, aggiornamento continuo sulle novità

SOLUZIONE SOFTWARE 730 HOME EDITION 24

Puoi compilare direttamente a casa tua in modo semplice e veloce il 730 utilizzando «730 home edition 24», la soluzione software per la compilazione online e la stampa del Modello 730/2014 precompilato, da consegnare all'intermediario, senza installazione e con la gestione del modello ministeriale a video. Permette di compilare fino a quattro dichiarazioni
Dal 14 aprile sul sito www.24orecloud.com, 5,90 euro+Iva

I focus del Sole 24 ORE
Settimanale - Reg. Tribunale di Milano n. 170 del 07-06-2013

DIRETTORE RESPONSABILE
Roberto Napoletano

PROPRIETARIO ED EDITORE
Il Sole 24 Ore S.p.A.

SEDE LEGALE, REDAZIONE E DIREZIONE
Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano

STAMPATORE
Il Sole 24 ORE S.p.A., via Busto Arsizio 36, 20151 Milano e Via Tiburtina Valeria, Km 68,700, Carsoli 67061 (AQ)
Stampa quotidiana S.r.l., via Galileo Galilei 280/A, località Fossatone, 40059 Medicina (BO)
L'Unione Editoriale S.p.A., via Omodeo s/n, 09030 Elmas (CA)

Le correzioni

LE MODALITÀ

La rettifica del 730 «passa» da Unico 2014

Versamenti con l'F24 se le variazioni determinano un debito

Salvina Morina
Tonino Morina

Il sostituto d'imposta che durante le operazioni di liquidazione riscontra anomalie o incongruenze che determinano l'interruzione dell'assistenza fiscale, deve informare tempestivamente il dipendente o pensionato, il quale potrà presentare, entro il 30 giugno 2014 alla posta, o entro il 30 settembre 2014, in via telematica, la dichiarazione dei redditi con Unico 2014 persone fisiche.

Da qualche anno, grazie ai vari tipi di ravvedimento spontaneo, è più facile rimediare ad alcune sviste, sia in tema di versamenti omessi o tardivi, sia in caso di dimenticanza di alcuni redditi. È anche possibile rimediare all'omissione della stessa dichiarazione dei redditi.

La dichiarazione integrativa

Il contribuente che, nel modello 730/2014 presentato, riscontra errori od omissioni, la cui correzione determina un minore rimborso o un maggiore debito, può presentare, nei termini ordinari, una dichiarazione integrativa o correttiva usando Unico 2014 persone fisiche e provvedere direttamente al pagamento delle somme se dovute. Può essere il caso di un contribuente che, nel mese di giugno 2014 o dopo, si accorge di non avere fornito al proprio sostituto d'imposta, al Caf o agli altri intermediari abilitati, tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, modello 730, e l'integrazione o la rettifica comporta un minore credito o un maggiore debito.

Termini e sanzioni

In questi casi, Unico 2014 persone fisiche può essere presentato:

- se si tratta di dichiarazione "correttiva nei termini", entro il 30 giugno 2014, alla posta, o entro il 30 settembre 2014, in via telematica; in questo caso, se la correzione comporta un debito del contribuente, egli dovrà effettuare i versamenti con l'F24; se i versamenti sono effettuati dopo il termine del 16 giugno 2014, o dal 17 giugno al 16 luglio 2014 con lo 0,40% in più, sono anche dovuti gli interessi dell'1% annuo, con maturazione giornaliera, nonché le sanzioni nella misura ridotta prevista per il ravvedimento operoso, cioè dello 0,2% giornaliero fino al 2,80% in caso di ravvedimento sprint entro 14 giorni, del 3% per il ravvedimento breve entro trenta giorni, o del 3,75% per il ravvedimento lungo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale ha commesso la violazione;
- se si tratta di "dichiarazione integrativa", entro il termine per la presentazione del modello Unico relativo all'anno successivo, cioè, di norma, entro il 30 giugno 2015, con Unico 2015 consegnato alla posta, o entro il 30 settembre 2015, con Unico 2015 presentato in via telematica; in questo caso, se dall'integrazione del modello 730 emerge un importo a debito, il contribuente dovrà effettuare i versamenti dei tributi dovuti con l'F24, oltre agli interessi dell'1% annuo, con maturazione giornaliera, nonché le sanzioni del 3,75% previste per il ravvedimento lungo;
- entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stato presentato il 730/2014, cioè entro il 31 dicembre 2018; in questo caso, il contribuente può pagare le maggiori imposte dovute, fermo restando che, superato il termine per il ravvedimento lungo, sarà l'amministrazione finanziaria ad applicare le eventuali sanzioni.

In sintesi

01 | LE REVISIONI
Il contribuente che, nel modello 730/2014 presentato, riscontra errori od omissioni, la cui correzione determina un minore rimborso o un maggiore debito, può presentare, nei termini ordinari, una dichiarazione integrativa o correttiva usando Unico 2014 persone fisiche e provvedere al pagamento delle somme dovute

02 | RIMBORSI E TRATTENUTE
La presentazione di una dichiarazione integrativa o correttiva non sospende comunque le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venire meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730 già presentato

Gli effetti

La presentazione di una dichiarazione integrativa o correttiva non sospende comunque le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venire meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730 già presentato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN EDICOLA

Accertamento: tutte le regole ufficiali per affrontare correttamente gli adempimenti

Codice dell'accertamento è una pratica e **sistematica raccolta**, in cui trovano spazio tutte l**e regole ufficiali, selezionate dal** Sole 24 ORE, indispensabili per affrontare correttamente gli adempimenti fiscali dei prossimi mesi. Il Codice, suddiviso nelle quattro sezioni dedicate ad **attività di controllo, indagini finanziarie, studi di settore e accertamenti sintetici**, raccoglie le disposizioni fondamentali in materia di accertamento delle imposte sui redditi, complete delle circolari esplicative, della giurisprudenza e di utili schemi operativi che esemplificano gli iter procedurali principali.

IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A € 9,90 IN PIÙ*

Il primo quotidiano digitale

oppure disponibile in formato PDF su www.shopping24.it

*Offerta valida in Italia dal 2/04/14 al 2/05/14

GRUPPO24ORE

I focus del Sole 24 Ore
Mercoledì 9 Aprile 2014 - N. 12

La compilazione\1

IL QUADRO A E IL QUADRO B

Per i valori dei terreni la prova-rivalutazione

Se non c'è affitto l'Imu sostituisce la componente immobiliare del reddito

PAGINA A CURA DI
Gian Paolo Tosoni

Nel quadro A del modello 730, corrispondente al quadro RA del modello Unico persone fisiche, vanno riportati i redditi fondiari derivanti dal possesso e/o dalla conduzione dei terreni. In via generale, chi è proprietario del fondo, o titolare di altro diritto reale sullo stesso, deve compilare la colonna 1, relativa al reddito dominicale, mentre chi svolge l'attività agricola deve riportare i dati relativi al reddito agrario nella colonna 3. Quindi il proprietario che conduce direttamente il fondo deve essere attribuito sia il reddito dominicale (colonna 1) sia il reddito agrario (colonna 3), mentre se l'attività agricola è esercitata da un altro soggetto, il reddito dominicale spetta, comunque, al proprietario, mentre il reddito agrario è attribuito a chi esercita l'attività.

Il modello 730 può essere utilizzato anche dai soci di società semplice; in questo caso i singoli soci dovranno indicare nel quadro A, la corrispondente quota di reddito dominicale e/o di reddito agrario proporzionale alla propria quota di partecipazione agli utili della società, oppure in mancanza del dato, in proporzione alla entità dei propri conferimenti.

L'effetto Imu

Se i terreni non sono affittati, l'Imu, come previsto dall'articolo 8 comma 1 del Dlgs 23/2011, sostituisce la componente immobiliare del reddito sulle persone fisiche e le relative addizionali. In dichiarazione, quindi, si dovranno indicare sia il reddito dominicale che quello agrario, ma solo quest'ultimo parteciperà alla determinazione del reddito complessivo del contribuente. Per i terreni affittati invece, sia il reddito dominicale (per il proprietario), sia il reddito agrario (per il conduttore) sono componenti del reddito complessivo. Nel caso di terreni esenti da Imu, come i terreni montani o, sia la componente dominicale che agraria partecipano alla determinazione del reddito complessivo imponibile. Nel 2013 i terreni posseduti e condotti, anche se tenuti incolti, da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti iscritti alla rispettiva previdenza agricola, non hanno assolto l'Imu per cui dovrebbe essere dichiarato il reddito dominicale, ma non si dichiara se tali immobili hanno assolto la mini-Imu entro il 24 gennaio 2014.

Ai fini della determinazione del reddito complessivo, i valori dominicali e agrari vanno usualmente rivalutati rispettivamente dell'80% e del 70%, inoltre per il triennio 2013-2015, si deve procedere con una ulteriore rivalutazione del 15% o del 5% nel caso di terreni posseduti e condotti, anche se tenuti incolti, da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti iscritti alla rispettiva previdenza agricola. Nel caso invece di terreni affittati a giovani imprenditori agricoli che non hanno ancora superato i quaranta anni, le rivalutazioni dell'80% e del 70% non si applicano, ma si applicano quelle del 15 o del 5 per cento.

I valori da indicare nel quadro A per il redditi dominicali e agrari sono, in generale, quelli desumibili dalle visure catastali; nel caso di variazione colturale, stante l'obbligo di comunicare all'agenzia del Territorio la variazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione, non si dovranno indicare i valori riportati in visura ma si dovrà determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. Per i terreni per i quali si è presentata la dichiarazione per gli aiuti comunitari Pac, non deva essere presentata la denuncia delle variazioni colturali.

Considerato che in ogni caso nel quadro A, andranno indicati sempre sia il valore dominicale che quello agrario al netto delle rivalutazioni e delle cause di esenzione, diventa fondamentale indicare correttamente i dati richiesti nel colonna "titolo" (colonna 2) e nelle colonne 7, 9 e 10, per permettere al soggetto che presta assistenza fiscale (sostituto di imposta, caf, professionista) di calcolare correttamente il reddito imponibile.

Fra codici e colonne

In particolare, valorizzando il codice 1, nella colonna relativa al titolo, si indicherà la presenza di un fondo di proprietà ma non affittato e dunque da non considerare ai fini del reddito dominicale. Tuttavia, se in contemporanea si valorizzerà la colonna 9 (Imu non dovuta), il reddito fondiario tornerà ad essere una componente del reddito imponibile complessivo. Al fine di non procedere con la rivalutazione del 70% e dell'80% dei redditi fondiari, invece, nel caso di terreni affittati a giovani coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, si dovrà indicare nella colonna 7 (casi particolari) il codice 4. Per fruire invece della rivalutazione del 5% anziché della ordinaria del 15% è necessario barrare la colonna 10.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I passaggi

Le rivalutazioni delle tariffe d'estimo vengono eseguite dal Caf che predispone il Modello 730. Queste le misure da adottare rispettando la legge

- Il reddito dominicale viene rivalutato dell'80% e successivamente del 15% cosicché il coefficiente complessivo è pari a 207
- Il reddito agrario viene dichiarato nel modello 730 dai soggetti dipendenti o pensionati, che coltivano il terreno ma che non presentano la dichiarazione Iva in quanto in regime di esonero, oppure dai soci di società semplici
- Il reddito agrario viene rivalutato del 70% e successivamente del 15% per un coefficiente complessivo pari a 195,5
- Per il reddito dominicale dei terreni posseduti da soggetti titolari della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale iscritti nella gestione previdenziale agricola, la seconda rivalutazione è del 5% per un totale complessivo di 189
- Per il reddito agrario dei terreni posseduti da soggetti titolari della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale iscritti nella gestione previdenziale agricola, la seconda rivalutazione è del 5% per un totale complessivo di 178,5
- Per i terreni concessi in affitto a giovani agricoltori non si applicano le rivalutazioni del 80 e 70 per cento per cui la tariffa d'estimo viene maggiorata soltanto del 15%; il reddito agrario può essere rivalutato solo del 5% se il giovane agricoltore affittuario è coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto all'Inps
- I terreni agricoli non affittati non sono tassati sul reddito dominicale se hanno assolto l'Imu anche solo nel secondo semestre (in quanto per il primo semestre 2013 tutti i terreni agricoli erano esclusi) oppure se hanno scontato la mini-Imu entro il 24 gennaio 2014

I fabbricati. In caso di locazione va indicato il 95% di quanto pattuito

Riduzione forfettaria per i canoni

A differenza dei terreni, produttivi di reddito fondiario sia per il proprietario che per il conduttore, i fabbricati producono reddito fondiario unicamente in capo al proprietario o ad altro titolare di diritto reale. Di conseguenza questi ultimi devono dichiarare il relativo reddito nel quadro B.

I fabbricati rurali strumentali e i fabbricati rurali abitativi adibiti ad abitazione da parte del proprietario o dell'affittuario che effettivamente conducono il fondo non producono reddito fondiario poiché sono ricompresi nel reddito (dominicale e agrario) del terreno su cui sorgono e non vanno quindi indicati in dichiarazione. Ciò anche se sono iscritti in catasto fabbricati con attribuzione di rendita. Non devono inoltre essere indicati in dichiarazione le unità immobiliari per cui sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il solo periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata e le unità immobiliari destinate a luoghi destinati all'esercizio del culto.

Ad eccezione degli immobili esplicitamente esclusi, tutti gli altri fabbricati devono essere riportati nel quadro B della dichiarazione dei redditi, non solo se determinano un aumento del reddito imponibile Irpef.

Per i fabbricati non affittati, come previsto dall'articolo 8 comma 1 del Dlgs 23/2011, l'Imu sostituisce la componente immobiliare del reddito sulle persone fisiche e le relative addizionali. Di conseguenza, in caso di fabbricati non affittati e soggetti ad Imu, questi, pur dovendo essere indicati in dichiarazione, non comporteranno un aumento del reddito dei fabbricati.

Le abitazioni principali in via generale sono risultate escluse da Imu per il 2013 e di conseguenza il reddito fondiario prodotto concorrerebbe alla formazione del reddito complessivo, tuttavia è prevista una deduzione di importo pari al valore catastale della abitazione principale stessa e delle relative pertinenze che di fatto neutralizza il reddito della prima casa. All'opposto, per le prime abitazioni di lusso, che non fruiscono di agevolazioni in materia di Imu, il reddito catastale prodotto non concorre alla formazione del reddito complessivo.

I fabbricati affittati concorrono alla determinazione complessiva del reddito fondiario in base al canone di affitto pattuito nei contratti di locazione. In via generale il canone di locazione fruisce di una deduzione forfettaria del 5% e di conseguenza nella colonna 6 va indicato il 95% del canone pattuito. In casi particolari (immobili siti a Venezia, immobili di interesse storico o artistico), la deduzione forfettaria è maggiore ed andrà indicato rispettivamente il 75% ovvero il 65% del canone di locazione annuo stabilito. Ovviamente se il fabbricato è concesso in locazione solo per una parte dell'anno il canone annuo va riportato in proporzione ai giorni di durata della locazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La compilazione\2

IL QUADRO C E IL QUADRO D

Sull'incremento di produttività si può cambiare la tassazione

Ammessa con il 730 la rettifica se il datore per errore non ha applicato la sostitutiva

Luciano De Vico

I dati per la compilazione del quadro C, dedicato ai lavoratori dipendenti, ai pensionati e agli assimilati, sono rintracciabili nel Cud rilasciato dal sostituto d'imposta entro il 28 febbraio.

La prima sezione

Nella prima sezione vanno indicati i redditi per i quali è prevista la detrazione rapportata ai giorni di durata del rapporto di lavoro o di pensione (rigo C5), vale a dire stipendi, pensioni, mensilità aggiuntive, compensi corrisposti da terzi, borse di studio, collaborazioni coordinate e continuative, trattamenti periodici corrisposti da fondi pensione complementare, compensi corrisposti ai soci di cooperative di produzione e lavoro, congrue dei sacerdoti, riportati nel punto 1 della certificazione.

La seconda sezione

È riservata ai redditi assimilati, indicati al punto 2 del Cud, per i quali è prevista la detrazione di cui ai commi 5 e 5 bis dell'articolo 13 del Tuir, che non è commisurata al periodo di lavoro, ma solo all'ammontare del reddito complessivo. Si tratta di indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti da Stato, Regioni, Province e Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, indennità per cariche elettive, compensi per attività libero professionale intramuraria. A questi si aggiungono, inoltre, l'assegno percepito dal coniuge a seguito di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio (nel qual caso va anche barrata l'apposita casella), con esclusione della parte per il mantenimento dei figli, e gli altri assegni periodici alla cui produzione non hanno concorso capitale o lavoro (assegni alimentari e testamentari).

La casella "casi particolari" deve essere compilata nel caso in cui il datore di lavoro non abbia tenuto conto delle agevolazioni che la legge riserva ai lavoratori dipendenti rientrati dall'estero (codice 1) e ai docenti e ricercatori non occasionalmente residenti all'estero che abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero per almeno due anni e che vengano a svolgere la loro attività in Italia dove sono diventati fiscalmente residenti (codice 2). Indicando l'apposito codice nella casella citata, i contribuenti possono fruire dell'agevolazione, che, a seconda dei casi, consiste nella tassazione ridotta al 10%, 20% o 30%, direttamente con la compilazione del 730. Il codice 3, invece, va indicato solo se si è tenuto conto nei redditi tassabili dei contributi per la previdenza complementare che hanno superato i limiti per la deducibilità (ad esempio più Cud non conguagliati).

I righi C4 e C15

La compilazione del rigo C4 (somme erogate per incremento della produttività), è obbligatoria se l'imposta sostitutiva del 10% è stata calcolata su un importo superiore a 2.500 euro, oppure se è stata applicata in assenza dei presupposti di legge (i redditi da lavoro dipendente percepiti nel 2012, comprese le somme assoggettate a imposta sostitutiva, non dovevano superare i 40mila euro). In queste ipotesi, la somma assoggettata ad imposta sostitutiva va indicata nella colonna 2 del rigo C4 e la relativa imposta nella successiva colonna 3.

Deve essere barrata la casella 6 (tassazione ordinaria) se il lavoratore ha indebitamente fruito dell'agevolazione, ovvero la casella 7 (tassazione sostitutiva) se intende confermare l'agevolazione. Attraverso il 730 è anche consentito modificare la tassazione applicata dal proprio datore di lavoro, il quale può non aver applicato, pur ricorrendone i presupposti, l'imposta sostitutiva o, al contrario, aver applicato l'imposta sostitutiva, mentre il dipendente ritiene più conveniente la tassazione ordinaria, come nel caso in cui le detrazioni eccedono l'imposta lorda. Sono queste le ipotesi di compilazione facoltativa del rigo C4, nei quali il contribuente, dopo aver riportato nel 730 i dati desunti dal o dai Cud ricevuti, esprime una scelta diversa da quella operata dal sostituto, barrando le caselle 6 e 7.

Nel rigo C15 si indica quest'anno il solo importo del contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d'imposta riportato nel punto 137 del Cud 2014. Si ricorda che il contributo di solidarietà è stato istituito per gli anni dal 2011 al 2013 e va calcolato nella misura del 3% da parte delle persone fisiche con reddito annuo oltre i 300mila euro.

Si aggiunge all'Irpef e alle addizionali e viene calcolato sul reddito complessivo, senza tenere conto degli oneri deducibili, per la sola parte che eccede i 300mila euro. Ai fini del calcolo della base imponibile non rilevano i redditi assoggettati a tassazione separata, quelli esenti e i redditi tassati con ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o soggetti ad imposta sostitutiva, come, ad esempio, i redditi dei fabbricati con opzione per la cedolare secca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In sintesi

01 | LA PRIMA SEZIONE
Nella prima sezione vanno indicati i redditi per i quali è prevista la detrazione rapportata ai giorni di durata del rapporto di lavoro o di pensione

02 | LA SECONDA SEZIONE
È riservata ai redditi assimilati, indicati al punto 2 del Cud, per i quali è prevista la detrazione di cui ai commi 5 e 5 bis dell'articolo 13 del Tuir, che non è commisurata al periodo di lavoro, ma solo all'ammontare del reddito complessivo

03 | IL RIENTRO DEI CERVELLI
La casella "casi particolari" della seconda sezione deve essere compilata nel caso in cui il datore di lavoro non ha tenuto conto delle agevolazioni che la legge riserva ai lavoratori dipendenti rientrati dall'estero (codice 1) e ai docenti e ricercatori non occasionalmente residenti all'estero che abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero per almeno due anni e che vengano a svolgere la loro attività in Italia dove sono diventati fiscalmente residenti (codice 2)

Il lavoro autonomo. Vanno indicate le somme non percepite nell'esercizio abituale di arti e professioni

Nel modello solo redditi residuali

Claudia Bassini
Giorgio Gavelli

I redditi da lavoro autonomo da dichiarare nel modello 730/2014 sono quelli previsti al secondo comma dell'articolo 53 Tuir. Trattasi dei redditi non percepiti nell'esercizio abituale di arti e professioni e non rientrati nell'ambito delle attività di lavoro para-subordinato. Tali redditi, pertanto, costituiscono ipotesi residuali, le uniche che possano essere dichiarate attraverso il modello 730.

I compensi da lavoro autonomo vanno riportati nel quadro D, al rigo D3, specificando la tipologia di reddito mediante l'indicazione del codice identificativo (colonna 1), le somme effettivamente percepite nel corso del periodo d'imposta (colonna 2) e le ritenute subite (colonna 4). In particolare, i redditi da indicare nel rigo D3 sono i seguenti:

- proventi derivanti dall'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e di invenzioni industriali (brevetti, know how, ecc.) percepiti direttamente dall'autore o inventore (articolo 53, comma 2, lettera b, del Tuir);
- redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (articolo 53, comma 2, lettera c, del Tuir);
- redditi derivanti da partecipazione agli utili spettante ai soci promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata (articolo 53, comma 2, lettera d del Tuir);
- compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali (articolo 53, comma 2, lettera f, del Tuir).

IL CASO PARTICOLARE
Per le opere dell'ingegno i compensi devono essere indicati al lordo della deduzione forfettaria delle spese del 25% (40% per gli under 35)

I compensi derivanti dall'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno devono essere indicati al lordo della deduzione forfettaria delle spese del 25%, elevata al 40% per i soggetti di età inferiore ai 35 anni, la quale - in sede di compilazione del prospetto di liquidazione (modello 730/3) a cura del sostituto, del professionista o del Caf - sarà scomputata dal reddito al quale si riferisce. Allo stesso modo, i redditi derivanti dall'attività di levata protesti devono essere indicati al lordo della deduzione del 15%.

Per le tipologie di reddito precedentemente menzionate, inoltre, è prevista, dall'articolo 13, comma 5, del Tuir, una detrazione dall'imposta lorda decrescente all'aumentare del reddito complessivo, non cumulabile con quella per redditi da lavoro dipendente e assimilati.

Le fattispecie di redditi da lavoro autonomo occasionale, previste dall'articolo 67, comma 1, lettera i e l, Tuir (redditi derivanti da attività commerciali o da attività di lavoro autonomo, entrambe non esercitate abitualmente, ovvero dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere), trovano, invece, collocazione nel rigo D5. In tale rigo occorrerà indicare, oltre ai dati già visti per il rigo D3, l'importo delle spese sostenute inerenti la produzione del reddito (colonna 3). Tali spese, da computare in diminuzione del reddito percepito, non possono superare i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ogni operazione effettuata. Anche in relazione a tali redditi è prevista la detrazione dall'imposta lorda di cui all'articolo 13, comma 5, del Tuir.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I focus del Sole 24 Ore
Mercoledì 9 Aprile 2014 - N. 12

La compilazione\3

IL QUADRO D: GLI ALTRI REDDITI

Per gli utili da partecipazione vale il principio di cassa

Somme tassate quando vengono percepite e non quando si crea l'«avanzo»

PAGINA A CURA DI
Luciano De Vico

Nel quadro D, prima sezione, del modello 730/2014 trovano spazio oltre ai redditi di lavoro autonomo, i redditi di capitale e talune fattispecie di redditi diversi, mentre la seconda sezione è riservata ai redditi soggetti a tassazione separata.

Non devono essere dichiarati i proventi tassati alla fonte con la ritenuta a titolo d'imposta come, ad esempio, i dividendi corrisposti ai possessori di partecipazioni non qualificate e gli interessi attivi derivanti dai conti correnti bancari e dai titoli di stato.

Gli utili da capitale

Tra le fattispecie per le quali è possibile adoperare il 730 vi sono gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Ires da indicare nei righi D1. Vale il principio di cassa, per cui il reddito deve essere tassato nel periodo d'imposta in cui è percepito, indipendentemente dalla data in cui l'utile è stato realizzato dalla società o dall'ente. Occorre prestare particolare attenzione alla certificazione degli utili e dei proventi equiparati rilasciata dal soggetto erogante (Cupe), dove sono indicati i dati utili per la compilazione della dichiarazione dei redditi, come la misura dell'importo soggetto a tassazione.

Nel caso di dividendi derivanti da utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31/12/2007, c'è un abbattimento del 60%, e quindi l'importo da riportare nella seconda colonna del rigo D1 è pari al 40% di quanto indicato nella certificazione. Se, invece, derivano da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007, l'abbattimento è del 50,28% e quindi l'importo da indicare nella seconda colonna del rigo è pari al 49,72%.

Nessuno sconto per gli utili e gli altri proventi corrisposti nel 2013 da imprese residenti o domiciliate in paradisi fiscali, a meno che il dichiarante dimostri, in sede di procedura di interpello, che dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati.

La stessa disciplina fiscale dei dividendi è applicabile anche agli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto dell'associato non è costituito esclusivamente da lavoro (quindi nel caso di apporto misto o di solo capitale), di cointeressenza agli utili e a seguito di recesso, riduzione del capitale esuberante e liquidazione anche concorsuale di società ed enti.

Altri interessi da capitale

Tra gli altri redditi di capitale, che trovano spazio nel rigo D2 vi sono gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui e conti correnti (diversi da quelli tassati alla fonte), le rendite perpetue, i compensi per prestazioni di fideiussioni, i pegni e le ipoteche in favore di terzi, i redditi corrisposti da società di gestione di investimenti e altri interessi derivanti dall'impiego di capitale. Non sono tassabili gli interessi compensativi (ad esempio relativi al deposito cauzionale o all'indennità per la perdita di avviamento commerciale) e gli interessi accessori (ad esempio gli interessi sui rimborsi d'imposta corrisposti dallo Stato sia per ritardato rimborso che per indebito).

LE ALTRE INDICAZIONI

Nel rigo D2 vanno inseriti i proventi derivanti da mutui, conti correnti (non tassati alla fonte), compensi per pegni, fideiussioni e ipoteche

PAROLA CHIAVE

Gli utili da capitale

È possibile utilizzare il modello 730 per la dichiarazione dei redditi anche in presenza di utili da capitale. Per utili da capitale si intendono gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Ires. Questi redditi vanno indicati nei righi D1. Per questa fattispecie vale il principio di cassa, per cui il reddito deve essere tassato nel periodo d'imposta in cui è percepito, indipendentemente dalla data in cui l'utile è stato realizzato dalla società o dall'ente. Nel caso di dividendi derivanti da utili prodotto fino all'esercizio 2007 c'è un abbattimento del 60%; a partire dall'esercizio successivo l'abbattimento è del 50,28 per cento

Redditi senza detrazione

Nel modello 730 (rigo D4) possono essere dichiarate anche alcune tipologie di redditi diversi per cui non spetta alcuna detrazione. Tra questi, si segnalano i corrispettivi percepiti per la vendita di terreni o edifici a seguito di lottizzazione, per i quali la base imponibile è costituita dalla differenza tra prezzo di cessione del terreno (o valore degli immobili ricevuti in permuta) e relativo valore iniziale, incrementato di tutte le spese inerenti (oneri fiscali e notarili, costo di costruzione).

In caso di rivalutazione, si assume come valore iniziale quello indicato nella perizia di stima su cui è stata calcolata l'imposta sostitutiva, aumentato dei costi relativi alla perizia medesima. Nella stessa categoria rientrano anche le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, ad eccezione di quelli che per la maggior parte del periodo sono stati adibiti ad abitazione principale del contribuente o dei suoi familiari e degli immobili acquisiti per successione.

Nessuna dichiarazione

Non occorre presentare la dichiarazione dei redditi se all'atto della cessione, su richiesta del cedente, il notaio ha applicato e prelevato l'imposta sostitutiva. La base imponibile è costituita dalla differenza tra corrispettivo percepito e prezzo di acquisto aumentato degli oneri inerenti. Vi sono inoltre i proventi derivanti da sublocazione di beni immobili e dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, i redditi di terreni e fabbricati situati all'estero, i redditi fondiari non determinabili catastalmente (ad esempio il terreno agricolo affittato ad un distributore di carburante) e le indennità e i rimborsi forfettari di spesa derivanti dalle attività sportive dilettantistiche che eccedono i 7.500 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Seconda sezione. Va utilizzata anche dagli eredi

Prelievo separato sulla cessione di aree

I redditi assoggettati a tassazione separata possono essere indicati nella seconda sezione del quadro D, che ospita nel rigo D6 i redditi percepiti dagli eredi e nel rigo D7 imposte e oneri rimborsati, arretrati di lavoro dipendente corrisposti da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituti d'imposta, plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili, indennità di esproprio e altre fattispecie residuali.

I redditi degli eredi

Per quanto riguarda i redditi percepiti dagli eredi, nel presente quadro vanno indicati i redditi di capitale anche di fonte estera e le collaborazioni occasionali, in quanto quelli derivanti da attività di lavoro autonomo e d'impresa devono essere riportati in Unico, mentre i redditi di lavoro dipendente e assimilati (ad esempio gli arretrati, il trattamento di fine rapporto e l'indennità di mancato preavviso certificati nel Cud rilasciato all'erede), se erogati da soggetti che hanno operato la ritenuta di acconto, non devono essere dichiarati.

Imposte e oneri

Tra gli altri redditi soggetti a tassazione separata si segnalano le imposte e gli oneri rimborsati nel 2013 che, dedotti o detratti in anni precedenti, sono stati oggetto di sgravio, rimborso o restituzione da parte degli uffici finanziari o di terzi. Nel rigo D7 occorre indicare l'ammontare del rimborso e l'anno in cui si è fruito della detrazione.

Plusvalenze

Vi sono inoltre le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Si ricorda che ai fini del calcolo della plusvalenza, il valore iniziale, pari al costo aumentato di tutti gli altri costi inerenti e rivalutato in base agli indici Istat, può essere sostituito dal valore attribuito al terreno mediante una perizia giurata di stima, previo pagamento di un'imposta sostitutiva del 4%.

Rivalutazioni

Si ricorda che in caso di rivalutazione occorre presentare anche il quadro RM di Unico, sebbene l'agenzia delle Entrate nella circolare n. 1 del 2013 abbia precisato che l'omessa indicazione in Unico costituisce una violazione formale cui risulta applicabile la sanzione da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro, restando, invece, impregiudicati gli effetti della rideterminazione.

IMPOSTE E ONERI

Regime a parte per i rimborsi 2013 che sono stati oggetto di sgravio o restituzione da parte degli uffici finanziari o di terzi

Se si tratta di terreni acquistati per effetto di successione o donazione, si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce e atti registrati. Tranne che per i redditi percepiti dagli eredi e gli arretrati corrisposti a lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro che non rivestono la qualifica di sostituti d'imposta, è consentita l'opzione per la tassazione ordinaria attraverso la barratura della apposita casella.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIÙ E MENO

- In caso di rivalutazione di terreni edificabili oltre al modello 730 occorre presentare anche il quadro RM di Unico
- L'omessa indicazione in Unico costituisce una violazione formale cui risulta applicabile la sanzione da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro, restando impregiudicati gli effetti della rideterminazione

La compilazione\4

IL QUADRO G: IL CASO IMMOBILI

Prima casa, il credito 2014 abbatte l'Irpef per il 2013

Bonus su fabbricati acquistati entro un anno dalla vendita dei precedenti

PAGINA A CURA DI
Luca De Stefani

Se un contribuente decide di cambiare la propria "prima casa" e se il secondo acquisto avviene entro un anno dalla vendita della prima abitazione, anche sul secondo acquisto può chiedere l'agevolazione "prima casa" (dal primo gennaio 2014, imposta di registro dal 9% al 2% ovvero Iva dal 10% al 4%), ottenendo anche un credito d'imposta pari all'imposta di registro o all'Iva pagate per il primo acquisto.

I chiarimenti per il 730

La circolare 29 maggio 2013, n. 18/E, paragrafo 3.11.1, ha chiarito che il credito d'imposta attribuito al contribuente per il riacquisto della prima casa può essere portato in compensazione dell'Irpef «dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto ovvero alla dichiarazione da presentare nell'anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso». Quindi, se quest'ultimo viene effettuato tra il primo gennaio 2014 ed il momento di presentazione del 730/2014 o del modello Unico 2014, relativi al 2013, con il credito d'imposta maturato in questi primi mesi del 2014 può essere ridotta l'Irpef 2013. Purtroppo, le istruzioni al rigo G1 del modello 730/2014 continuano a dire che nella colonna 2 deve essere indicato solo il credito d'imposta maturato nel 2013. Poi, viene detto solo in generale, cioè senza dire che si tratta del credito maturato nel 2013 da inserire nella colonna 1, che il credito d'imposta spetta se «l'immobile è stato acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e la data di presentazione della dichiarazione dei redditi».

LA CONDIZIONE
Il beneficio scatta se nell'atto di stipula si indicano gli estremi dell'alienazione effettuata

Le istruzioni alla colonna 2 del rigo CR7 modello Unico 2014 PF, per fortuna, sono più chiare e confermano di indicare il «credito d'imposta maturato nel 2013, che spetta ai soggetti» che «nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e la data di presentazione della dichiarazione hanno acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa».

Come usare il credito d'imposta

Per usufruire del credito d'imposta di quanto pagato nel primo acquisto, è necessario che il contribuente manifesti la propria volontà nell'atto del secondo acquisto, specificando se intende o meno utilizzare lo stesso in detrazione dall'imposta di registro dovuta per lo stipulando atto. Quest'ultimo deve contenere, oltre alle consuete dichiarazioni che consentono il bonus per il secondo acquisto, anche: gli estremi del primo atto di acquisto e dell'immobile agevolato, oltre che quelli dell'atto di alienazione dello stesso; l'espressa richiesta del credito d'imposta, gli importi dell'imposta di registro o l'Iva pagati nel primo atto di acquisto e gli elementi necessari per la determinazione del credito d'imposta.

Se per l'acquisto del primo immobile era stata corrisposta l'Iva ridotta, in assenza della specifica agevolazione sulla "prima casa", va anche resa la dichiarazione di sussistenza dei requisiti che avrebbero dato diritto a tale agevolazione alla data dell'acquisto medesimo. Se risulta «corrisposta l'Iva sull'immobile alienato» devono essere prodotte le relative fatture. Se l'acquisto del secondo immobile agevolato avviene con contratto di appalto, è necessario che quest'ultimo sia redatto in forma scritta e registrato e che contenga le indicazioni sopra precisate (circolare 1° marzo 2001, 19/E).

Regime del secondo acquisto

Per ottenere gli sconti "prima casa" per il secondo acquisto, è necessario che al momento dell'atto possa dichiarare "di non essere titolare" (non di non essere mai stato titolare), neppure in comproprietà o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà «su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge» con le agevolazioni sull'acquisto della prima casa (articolo 1, nota II bis, comma 1, lettera c, tariffa 1, Dpr 131/1986). Naturalmente devono essere rispettati gli altri requisiti "prima casa". Quindi, un contribuente, nel corso della propria vita, può usufruire più volte di questa agevolazione, a patto che nei momenti in cui acquista una nuova "prima casa" non possieda altre abitazioni per le quali ha beneficiato dello stesso bonus.

Per ottenere il credito d'imposta, invece, è necessario il riacquisto, entro un anno dalla cessione, di un'altra abitazione non di lusso con le condizioni prima casa. Ha diritto a un credito d'imposta, pari all'imposta di registro o all'Iva pagata sul primo acquisto agevolato, il quale non può, comunque, essere superiore all'imposta di registro o all'Iva dovuta sul nuovo acquisto (articolo 7, comma 1, legge 448/1998). Non spetta alcun credito per le imposte ipotecarie e catastali pagate nel primo atto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le regole

01 | LA VENDITA
Chi vende la propria "prima casa" e ne acquista una nuova entro un anno dalla vendita della prima abitazione, anche sul secondo acquisto può chiedere l'agevolazione "prima casa" (registro al 2% e Iva al 4%)

02 | L'IMPATTO FISCALE
Se il riacquisto avviene tra il primo gennaio 2014 e il momento di presentazione del 730/2014 o del modello Unico 2014, relativi al 2013, con il credito d'imposta maturato in questi primi mesi del 2014 può essere ridotta l'Irpef 2013

Locazioni. Il prelievo al 10% impatta solo sul calcolo degli acconti per il 2014

La cedolare «sconta» l'aliquota ridotta

Per i contratti di locazione a canone concordato, dal 2013 è stata ridotta dal 19% al 15% la percentuale della cedolare secca. L'ulteriore riduzione al 10%, prevista dal Dl 47/2014, invece, è entrata in vigore solo dal primo gennaio di quest'anno e non incide, quindi, sul saldo per il 2013. Quest'ultima riduzione, però, può consentire di ridurre il secondo acconto trattenuto dal sostituto d'imposta, solo da chi, utilizzando il metodo previsionale, comunicherà tale ricalcolo al datore di lavoro, tramite la compilazione del rigo F6 del modello 730/2014.

Il maxi-sconto al 10%, riguarderà solo il quadriennio 2014-2017 e l'opzione potrà «essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di cooperative o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II del codice civile, purché sublocate a studenti universitari con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione».

La riduzione della percentuale della cedolare secca per i canoni concordati dal 15% al 10%, però, inciderà sugli acconti per il 2014, calcolati con il metodo previsionale. La norma istitutiva della cedolare secca prevede che le sue date di versamento (acconto e saldo) siano le stesse di quelle dell'Irpef, ma non eguaglia le due imposte relativamente alla percentuale complessiva dell'acconto. Per l'imposta piatta, infatti, prevede che l'acconto calcolato con il metodo storico sia pari all'85% per l'anno 2011 e al 95% dal 2012 in poi. Per il 2014, quindi, il 95% sarà calcolato sull'importo dell'imposta dovuta per il 2013 (per Unico 2014, relativo al 2013, indicata nel rigo RB11, colonna 3, "Totale imposta cedolare secca").

IL RICALCOLO
L'importo dell'anticipo potrà essere rideterminato tenendo conto della riduzione del prelievo fissata dal Dl 47/2014

Relativamente all'Irpef, l'aumento di un punto della percentuale degli acconti 2013 è stato calcolato automaticamente dai sostituti d'imposta, per chi ha presentato il modello 730/2013. Per la cedolare secca, questa regola non è applicabile, in quanto la misura dell'acconto del 2013 è rimasto del 95% dell'imposta dovuta per il 2013.

Anche per la cedolare secca, è possibile applicare il metodo previsionale, quindi, se il contribuente prevede una minore imposta da dichiarare per il 2014, rispetto a quella del 2013, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta. Questo metodo, quindi, può essere utilizzato per ridurre l'importo degli acconti 2014, per considerare la riduzione della percentuale dell'imposta nei contratti con canone concordato dal 15% al 10 per cento. A questo fine, va compilato il rigo F6 del 730/2014. Va barrata la colonna 5, se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto della cedolare secca per il 2014 (ad esempio, perché il contratto è terminato alla fine del 2013) ovvero la colonna 6, per indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta, se si ritiene che sia dovuto un minore acconto della cedolare secca per il 2014 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 5).

A seguito della riduzione dal 15% al 10% della cedolare secca per i contratti a canone concordato, il proprietario può scegliere, in corso d'anno, di optare per la cedolare secca, in luogo delle ordinarie aliquote Irpef e relative addizionali. L'opzione nelle annualità successive deve essere esercitata entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità precedente, presentando il modello RLI.

Anche se in molte parti delle istruzioni di questo modello si parla solo di presentazione telematica non viene mai precisato se questa è l'unica modalità di presentazione per cui si ritiene possibile anche la consegna cartacea.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I focus del Sole 24 Ore
Mercoledì 9 Aprile 2014 - N. 12

La compilazione\5

IL QUADRO G: I CREDITI D'IMPOSTA

Dai fondi ai redditi all'estero: il censimento dei bonus

Da riportare anche i benefici che spettano per le mediazioni in campo civile

Mario Cerofolini
Gian Paolo Ranocchi

Il quadro G del modello 730 riepiloga i crediti d'imposta spettanti al contribuente e si divide in sei sezioni, ciascuna delle quali è dedicata ad una tipologia di credito. Nella sezione sono monitorati sia i crediti dell'anno che gli eventuali residui da anni precedenti.

Crediti d'imposta per i fabbricati

Nella sezione I va indicato il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa e per i canoni di locazione non percepiti. Per il riacquisto prima casa (rigo G1) le istruzioni ricordano che l'importo del credito è pari all'imposta di registro o all'Iva pagata per il primo acquisto agevolato. In ogni caso non può essere superiore all'imposta di registro o all'Iva dovuta per il secondo acquisto. È previsto un box per l'indicazione dell'importo del credito maturato nel 2013 ed un altro per quel che risulta dalla precedente dichiarazione se non si è trovata capienza nella liquidazione dalla dichiarazione precedente.

L'importo da indicare

L'importo del credito d'imposta da indicare è al netto degli utilizzi effettuati dal contribuente per ridurre le imposte dovute sull'atto di acquisto agevolato che lo determina (registro, ipotecarie e catastali), o le imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito. Vanno scomputati gli eventuali utilizzi in F24 effettuati fino alla data di presentazione del 730/2014 (da indicare in colonna 3). Nella sezione I (rigo G2) va indicato il credito d'imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo scaduti e non percepiti. Per determinare il credito d'imposta spettante è necessario determinare le imposte pagate in più negli anni precedenti per i canoni non percepiti in base all'accertamento avvenuto nel procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per determinare il credito d'imposta spettante occorre riliquidare le dichiarazioni dei redditi interessate dalla casistica specifica.

Immobili non abitativi

Per le unità immobiliari non abitative, invece, il canone di locazione, seppur non percepito, rileva per la determinazione del reddito generato dall'immobile fino a quando non è intervenuta una causa di risoluzione del contratto. Per queste tipologie, fino alla risoluzione del contratto, le imposte sui canoni non percepiti devono essere pagate e non vi è insorgenza di alcun credito d'imposta.

Gli altri crediti d'imposta

Nel quadro trovano evidenza anche le seguenti altre tipologie di crediti d'imposta:

- per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione (Sezione II) che spetta sulle somme versate (anche oltre il limite annuale di 5.164,57 euro) al fine di reintegrare le anticipazioni ricevute dai contribuenti che aderiscono a forme pensionistiche complementari ed è pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato;
- per redditi prodotti all'estero (Sezione III) riservata ai contribuenti che hanno percepito redditi in un Paese estero in cui sono state pagate imposte a titolo definitivo per le quali chi presta l'assistenza fiscale può riconoscere un credito d'imposta;
- per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo (Sezione IV) riconosciuto, a seguito di domanda presentata al Comune dove è situato l'immobile, per le spese sostenute per la riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti (utilizzabile in 20 quote costanti per l'abitazione principale e, a scelta del contribuente, in 5 o 10 quote costanti per gli altri immobili);
- per incremento occupazione (Sezione V) a favore dei datori di lavoro che, nel 2008, hanno aumentato il numero di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle aree svantaggiate delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise;
- per mediazioni su conciliazione di controversie civili e commerciali (Sezione VI). L'importo del credito d'imposta spettante risulta dalla comunicazione trasmessa all'interessato dal ministero della Giustizia entro il 30 maggio di ciascun anno. Il credito è commisurato all'indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgere la mediazione. In caso di successo della mediazione, detto credito è riconosciuto entro il limite di 500 euro (in caso di insuccesso il credito è ridotto della metà).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 5 per mille. Va indicato il codice fiscale dell'ente

Necessaria la firma per scegliere l'opzione

Luigi Corbella

Anche per il 2014 si può destinare il 5 per mille dell'Irpef a finalità di interesse sociale (legge n. 147/2013, articolo 1, comma 205). I beneficiari sono individuati nel Dpcm 23 aprile 2010, con la facoltà, aggiunta nel 2011, di finanziare tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (Dl n. 98/2011).

La scelta è effettuata compilando la seconda sezione del modello 730-1 ed apponendo la firma nel riquadro corrispondente all'opzione desiderata, con la facoltà di indicare anche il codice fiscale di uno specifico ente beneficiario. Un codice fiscale errato non fa venire meno la destinazione prescelta: la quota di gettito Irpef di quel contribuente sarà ripartita alle organizzazioni di ciascun elenco in proporzione alle preferenze ricevute. Ricevere preferenze per gli enti beneficiari è due volte importante. Le preferenze veicolano anzitutto all'ente una specifica quantità di Irpef ed in seconda battuta una ulteriore quota proporzionale della stessa imposta, quella dei contribuenti che pur avendo scelto una opzione non hanno indicato nessun codice fiscale. Gli enti che non ricevono opzioni specifiche non godono di alcun riparto.

Con l'opzione si può decidere, in alternativa, di finanziare: a) volontariato, Onlus e associazioni di promozione sociale (Aps), associazioni riconosciute e fondazioni che operano nei settori delle Onlus; b) ricerca scientifica e università; c) ricerca sanitaria; d) attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; e) attività sociali del comune di residenza; f) associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni che svolgono attività di interesse sociale (Dm Finanze 2 aprile 2009).

Gli elenchi dei soggetti del volontariato sono disponibili su www.agenziaentrate.gov.it.Parteciperanno al riparto anche gli enti che presentano domanda entro il 30 settembre 2014.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'8 per mille. Finalità religiose e caritative

Buddhisti e induisti tra i nuovi beneficiati

L'otto per mille sarà comunque destinato come ogni anno per intero alle finalità tutelate. Seppur in funzione dell'andamento del gettito Irpef si tratta di circa 1,3 miliardi di euro.

La scelta, effettuata compilando la prima sezione del modello 730-1 ed apponendo la firma nel riquadro corrispondente all'opzione desiderata, serve solo a deciderne la ripartizione.

La fonte istitutiva è stata all'origine l'articolo 47 della legge n. 222 del 1985, il concordato vigente tra Stato italiano e Chiesa cattolica, che ne attribuiva la destinazione ai due soggetti partecipanti a quella normativa pattizia.

Negli anni, sempre in forza di idonei accordi pattizi stipulati ai sensi dell'articolo 8 della Carta costituzionale, si sono aggiunte altre confessioni ed organizzazioni religiose.

Attualmente, oltre allo Stato ed alla Chiesa cattolica, i beneficiari tra i quali è possibile scegliere sono: la Chiesa valdese, l'Unione delle Chiese cristiane avventiste del Settimo giorno, le Assemblee di Dio in Italia, l'Unione delle comunità ebraiche italiane, la Chiesa evangelica luterana in Italia, l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale e la Chiesa apostolica in Italia a cui, da quest'anno, si sono aggiunte anche l'Unione buddhista italiana e l'Unione induista italiana .

Nella stragrande maggioranza dei casi le finalità sono religioso caritative, sociali ed umanitarie. Si differenza, almeno nelle dichiarazioni di intenti, il caso dell'Unione delle comunità ebraiche che attraverso il finanziamento si propone anche di dare tutela alle tradizioni ed ai beni culturali ebraici ed alle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo.

L.Cor.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 2 per mille. Al via

Donazioni ai partiti

È pronta la scheda per destinare il 2 per mille dell'Irpef a favore di un partito, come previsto dal Dl n.149/2013. Tra coloro che possono fare questa scelta ci sono i contribuenti che presentano il modello 730. La scheda, approvata con provvedimento del direttore dell'agenzia, è disponibile insieme alle istruzioni sul sito internet www.agenziaentrate.it.

Per i contribuenti massima semplificazione: la scelta si effettua direttamente utilizzando i servizi web delle Entrate. La scheda può anche essere consegnata al sostituto d'imposta, al Caf o al professionista che trasmette la dichiarazione. In alternativa la busta con la scheda del 2 per mille può essere consegnata in qualunque ufficio postale. Due le sezioni in cui è suddivisa: nella prima si indicano i dati del contribuente, nella seconda ci sono i riquadri con l'indicazione dei partiti possibili. I termini di consegna sono quelli ordinari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La liquidazione

GLI EFFETTI PER IL CONTRIBUENTE

Rimborso o trattenuta con lo stipendio di luglio

Se il «recupero» è superiore a 4mila euro viene pagato dalle Entrate

PAGINA A CURA DI
Mario Cerofolini
Gian Paolo Ranocchi

Il modello 730 presenta un grande vantaggio perché consente il recupero immediato dei crediti tributari direttamente nella busta paga o nella rata della pensione, per il tramite del sostituto d'imposta. I dati della liquidazione del modello confluiscono in un prospetto riepilogativo denominato 730-3 che deve essere consegnato al contribuente rispettando i termini previsti dalla legge.

La liquidazione al contribuente

La scadenza è diversificata in relazione al soggetto incaricato di predisporre il modello 730. In particolare vanno distinte le seguenti ipotesi:

- in caso di assistenza fiscale prestata dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico la consegna al contribuente deve essere effettuata entro il 31 maggio;
- laddove ci si sia avvalsi di un Caf o di un professionista abilitato, il termine da rispettare è quello del 15 giugno.

Nel prospetto di liquidazione sono evidenziati i dati dei redditi dichiarati, il conteggio del reddito imponibile e delle relative imposte. Nel prospetto viene, infine, indicato il risultato della liquidazione con l'indicazione dell'importo trattenuto o rimborsato dal sostituto d'imposta. Nel caso di dichiarazione presentata in forma congiunta, nel prospetto è indicato un unico importo complessivo che tiene conto della liquidazione delle imposte di entrambi i coniugi. Laddove il contribuente abbia optato, trovandosi a debito, per il versamento rateizzato è indicato il numero delle rate richieste per i versamenti del saldo e degli acconti.

L'ACCONTO DI NOVEMBRE
In questo mese viene effettuata la trattenuta delle somme da pagare per la seconda o unica rata dell'Irpef e per la cedolare secca

Rimborso o trattenuta a luglio

A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l'ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all'Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata chiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all'Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all'Irpef, di acconto del 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all'addizionale comunale all'Irpef. Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata chiesta la rateizzazione). Se la retribuzione nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell'interesse previsto, è trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta.

L'acconto Irpef di novembre

A novembre viene poi effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all'Irpef e alla cedolare secca. Qualora il contribuente dovesse decidere che la trattenuta della seconda o unica rata di acconto relativo all'Irpef e alla cedolare secca sia effettuata in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione, o non venga effettuata in ragione delle spese che andrà a dedurre il prossimo anno (metodo previsionale) deve comunicare tale intenzione per iscritto al sostituto d'imposta entro il 30 settembre, indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo che stima dovuto.

La legge di Stabilità 2014 (legge 147/2013, commi 586-589), ha introdotto nuove disposizioni per il rimborso dei crediti fiscali da 730, se superiori a 4.000 euro e determinati da carichi di famiglia o eccedenze di anni precedenti. È previsto che in tali ipotesi l'agenzia delle Entrate, entro il mese di dicembre (oppure entro sei mesi dalla data della trasmissione dello stesso modello, se questa è successiva alla scadenza del 30 giugno), effettuerà dei controlli preventivi sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia e sulla correttezza dei dati indicati in dichiarazione.

PIÙ E MENO

- Se il rimborso dei crediti fiscali da 730 è superiore a 4.000 euro e determinato da carichi di famiglia o da eccedenze degli anni precedenti verrà erogato direttamente dalle Entrate con le stesse modalità previste per i contribuenti privi di sostituto d'imposta. Ovvero il rimborso verrà accreditato sul conto corrente del contribuente
- In tale ipotesi l'agenzia delle Entrate entro il mese di dicembre (o entro sei mesi dalla data di trasmissione del modello), effettuerà dei controlli preventivi sulla spettanza delle detrazioni e sulla correttezza dei dati indicati in dichiarazione

Il rimborso diretto delle Entrate

Il rimborso che risulterà dovuto alla fine delle operazioni di controllo preventivo, verrà erogato direttamente dalle Entrate con le stesse modalità previste in caso di 730 presentato dai contribuenti privi di sostituto d'imposta. In questi casi il sostituto d'imposta resterà estraneo al rimborso. Se il contribuente fornisce all'agenzia le coordinate del proprio conto corrente bancario o postale (codice Iban), il rimborso verrà accreditato sul conto indicato. La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it da chi è già registrato ai servizi telematici oppure presso qualsiasi ufficio dell'agenzia delle Entrate.

Ove invece non fossero state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso sarà erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere:

- per importi inferiori a 1.000 euro (comprensivi di interessi) il contribuente riceverà un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere il rimborso in contanti;
- per importi pari o superiori a 1.000 euro il rimborso verrà eseguito con l'emissione di un vaglia della Banca d'Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La gestione del credito. La strada alternativa

Possibile compensare nell'F24

Il contribuente in alternativa al rimborso può scegliere di utilizzare, in tutto o in parte, l'eventuale credito che risulta dalla liquidazione del modello 730/2014, per pagare le imposte dovute mediante compensazione nel modello F24.

A tal fine è necessario compilare l'apposito quadro RI dove, in casella 1, va indicato l'importo del credito che si intende utilizzare in compensazione (in caso di utilizzo parziale).

È altresì possibile barrare la casella 2 qualora si intenda utilizzare in compensazione l'intero importo del credito che risulta dalla dichiarazione del modello.

Chi decidesse di avvalersi di tale opportunità non otterrà, pertanto, il rimborso corrispondente alla parte del credito che ha compensato per pagare le altre imposte.

Le istruzioni alla compilazione del modello ricordano che in caso di presentazione della dichiarazione in forma congiunta, i coniugi possono scegliere autonomamente se e in quale misura utilizzare il credito che risulta dalla liquidazione della propria dichiarazione per il pagamento delle imposte dovute da ciascuno di essi. Non è consentito, pertanto, utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento delle imposte dovute dall'altro coniuge.

IN FAMIGLIA
Con la dichiarazione congiunta è possibile usare il «bonus» ma non è consentito ai coniugi utilizzare l'eccedenza di uno per saldare il dovuto dell'altro

Gli importi effettivamente utilizzabili in compensazione, ed i relativi codici tributo, sono evidenziati nell'apposita sezione del modello 730-3.

In merito alle possibilità di utilizzo in compensazione dei crediti ricordiamo che la legge di Stabilità 2014, articolo 1, comma 617, ha esteso tale possibilità (che era limitata fino allo scorso anno alla sola Imu, l'imposta municipale unica) anche alle altre imposte che possono essere versate con il modello F24.

Si tratta dunque di un'opportunità in relazione alla quale va valutata di caso in caso l'opportunità o meno di richiedere l'erogazione del rimborso.

Va ulteriormente ricordato che da quest'anno per utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a 15.000 euro è necessario richiedere l'apposizione del visto di conformità (legge di Stabilità 2014, articolo 1, comma 574).

Alcune regole particolari devono essere seguite nella compilazione del quadro RI in caso di presentazione del modello 730 integrativo. Al riguardo, infatti, le istruzioni precisano che:

- il contribuente che nel modello 730 originario ha compilato il quadro I e che, entro la data di presentazione del modello 730 integrativo, ha già utilizzato in compensazione nel modello F24 il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, deve indicare nel quadro I del modello 730 integrativo un importo non inferiore al credito già utilizzato in compensazione;
- il contribuente che, invece, non ha compilato il quadro I nel modello 730 originario, oppure pur avendolo compilato non ha utilizzato il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, può non compilare o compilare anche in modo diverso il quadro I del modello integrativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUANTO FA 5x1000?

Per i bimbi abbandonati fa la differenza!

PERCHÉ CHIEDIAMO IL 5x1000?
Sono oltre **150 milioni* i bambini orfani nel mondo, privi di uno o entrambi i genitori.** In Italia sono circa **31.000** i minori allontanati dalle proprie famiglie**. I problemi all'origine dell'allontanamento sono **abbandono, incuria, violenza, abusi e maltrattamenti.**

CHE COSA FACCIAMO COL TUO 5x1000?
In **Italia** siamo sempre in prima linea, **accogliamo** ed **assistiamo** con amore i bambini in difficoltà, **quelli abbandonati o allontanati dalle famiglie,** riportando fiducia e speranza nelle loro vite.
Nei **paesi in via di sviluppo** interveniamo con progetti a sostegno del nucleo familiare e con **servizi e attività per migliorare in modo concreto la qualità della vita dei bambini**, delle loro famiglie e comunità di riferimento.

TU FAI LA DIFFERENZA: firma per aiutarci nella lotta contro ogni abuso e violenza sui bambini.
IL 5x1000 NON SOSTITUISCE L'8x1000 E NON TI COSTA NULLA.

Sulla dichiarazione dei redditi, firma in 'Onlus' e scrivi il codice:

04504550965

Diventa anche tu
portavoce dei diritti dei bambini

L'ALBERO DELLA VITA ONLUS
PROGETTI D'AMORE PER I BAMBINI
www.alberodellavita.org

*Fonte Unicef 2010 - ** Fonte Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Quaderni della ricerca sociale n. 19/2012 (15.200 in affido familiare e 15.500 in struttura residenziale).